

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° giugno 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2001, n. 36.

Costituzione di una società per azioni per la gestione della casa da gioco di Saint-Vincent Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 37.

Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 Pag. 4

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 dicembre 2001, n. 9.

Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3, avente per oggetto: «Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14, per il settore del commercio» . Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 1.

Norme per la redazione del rapporto sulle malattie professionali e gli infortuni sul lavoro in Friuli-Venezia Giulia nel decennio 1991-2000 Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 novembre 2001, n. 0425/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52. Regolamento recante norme per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature d'ufficio connessi alle esigenze operative correnti del servizio autonomo per l'immigrazione. Approvazione Pag. 11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41.

Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 59.

Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura - A.R.T.E.A. - e norme per il funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola - CAA) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 83 «Istituzione dell'azienda regionale agricola Alberese» Pag. 26

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 15.

Modifica alla legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 «Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio», già modificata con legge regionale 15 dicembre 2000, n. 27 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 16.

Integrazione all'art. 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 «Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia» Pag. 28

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 17.

Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere) Pag. 29

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 1.

Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (Foggia) Pag. 30

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 2.

Art. 23 legge regionale 4 agosto 1999, n. 24. Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica. Pag. 31

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2001, n. 36.

Costituzione di una società per azioni per la gestione della casa da gioco di Saint-Vincent.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 58 del 27 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Forma giuridica e denominazione sociale

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta promuove la costituzione di una società per azioni a totale capitale pubblico, denominata «Casino de la Vallée S.p.a.».

2. Lo statuto della Casino de la Vallée S.p.a. e ogni successiva modificazione sono approvati con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 2.

S o c i

1. Possono essere soci della Casino de la Vallée S.p.a. la Regione autonoma Valle d'Aosta ed i comuni della Regione interessati.

Art. 3.

Oggetto sociale

1. Nell'ambito della realizzazione dell'interesse pubblico prioritario dello sviluppo economico, turistico ed occupazionale della Valle d'Aosta, la Casino de la Vallée S.p.a. assume quale proprio oggetto sociale:

- a) la gestione della casa da gioco di Saint-Vincent;
- b) lo svolgimento di tutte le attività, interne ed esterne, conseguenti e strumentali relative alla suddetta gestione, ivi compresa la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa idonea ad incentivare lo sviluppo della casa da gioco e degli specifici obiettivi di gestione;
- c) la qualificazione professionale del personale dipendente;
- d) lo sviluppo dell'indotto economico e turistico locale;
- e) l'eventuale partecipazione ad iniziative affini o complementari, italiane ed estere.

Art. 4.

Attività e gestione immobiliare

1. La giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di un'altra società per azioni, a totale capitale pubblico, avente ad oggetto sociale la realizzazione di nuovi immobili per la casa da gioco di Saint-Vincent, sulla base di progetti definiti nell'ambito di piani di sviluppo della casa da gioco approvati dal consiglio regionale.

2. Alla società di cui al comma 1, il cui statuto è approvato con deliberazione del consiglio regionale, è altresì affidata la gestione del patrimonio immobiliare connesso con l'attività della casa da gioco di Saint-Vincent di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta ed eventualmente di quello di proprietà della Casino de la Vallée S.p.a. Alla suddetta società fanno capo, fra le altre, tutte le attività di manutenzione straordinaria, nonché le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.

Art. 5.

Capitale sociale

1. Il capitale sociale iniziale della Casino de la Vallée S.p.a. è fissato in € 5.000.000, suddiviso in 5.000 azioni di valore nominale pari a € 1.000.

2. Alla Regione autonoma Valle d'Aosta è riservata la proprietà di una quota del capitale sociale non inferiore al novantanove per cento, da sottoscrivere interamente all'atto della costituzione della società.

3. Il capitale sociale detenuto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta può essere trasferito solo con deliberazione di autorizzazione del consiglio regionale.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. La Casino de la Vallée S.p.a. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, quattro dei quali nominati dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile e in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

2. La nomina del restante membro del consiglio di amministrazione è riservata all'assemblea.

3. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il presidente della società, il vice presidente e l'amministratore delegato.

Art. 7.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di legge e non versino in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile, nonché in alcuna delle ipotesi di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 11/1997, e che siano iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. La giunta regionale, ai sensi degli articoli 2458 e 2460 del codice civile, provvede alla nomina di due sindaci effettivi, tra i quali è scelto il presidente del collegio, e di un sindaco supplente. La nomina dei restanti sindaci spetta all'assemblea.

3. Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi.

4. I sindaci partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 8.

Relazione annuale

1. Il presidente della Regione presenta, entro trenta giorni dal deposito del bilancio d'esercizio della Casino de la Vallée S.p.a., una relazione al consiglio regionale sull'andamento della gestione.

Art. 9.

Adempimenti di costituzione

1. Il presidente della Regione e la giunta regionale sono autorizzati a compiere, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari alla costituzione della società e ad assicurarne il regolare avvio, anche mediante le nomine di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 10.

D i s c i p l i n a r e

1. I rapporti tra la Casino de la Vallée S.p.a. e la Regione autonoma Valle d'Aosta relativi alla gestione della casa da gioco di Saint-Vincent sono regolati da un apposito disciplinare, approvato dal consiglio regionale e sottoscritto dal Presidente della Regione e dal presidente della società, al fine della determinazione e della garanzia dell'adempimento delle reciproche obbligazioni, degli obiettivi operativi e delle condizioni che la società deve rispettare.

2. Nel disciplinare sono, in particolare, regolamentati i rapporti e le obbligazioni reciproche concernenti:

a) l'uso dei beni materiali, immateriali, mobili ed immobili necessari per la gestione, ivi compresa la cessione o l'eventuale concessione in locazione o in comodato di beni appartenenti al patrimonio della Regione;

b) i proventi spettanti alla Regione a titolo di entrata di diritto pubblico, con particolare riguardo ai livelli minimi, alle percentuali, alle garanzie e alle modalità di versamento;

c) le modalità di programmazione, di finanziamento e di realizzazione delle attività di promozione della casa da gioco;

d) le modalità di controllo da parte della Regione, sotto il profilo finanziario, gestionale ed operativo in ordine alla gestione della casa da gioco, nonché le attività del servizio ispettivo regionale;

e) i criteri per il reclutamento del personale e per l'accesso ai posti di dirigente.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in L. 9.681.350.000 (€ 5.000.000) per l'anno 2001, è imputato all'obiettivo programmatico 2.1.4.02. «Partecipazioni azionarie e conferimenti» e trova copertura mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69300 «Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre» dell'obiettivo programmatico 3.2. «Altri oneri non ripartibili» del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001.

2. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Cessazione della gestione straordinaria

1. I beni immobili di proprietà regionale, nonché l'arredamento e i materiali da gioco rilevati dalla Regione all'inizio della gestione straordinaria di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della gestione straordinaria per l'esercizio della casa da gioco di Saint-Vincent) o acquistati successivamente dalla Regione sono concessi dalla medesima in locazione o in comodato alla società di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dal disciplinare di cui all'art. 10.

2. La proprietà dei beni di cui al comma 1, resta in ogni caso in capo alla Regione autonoma Valle d'Aosta.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la gestione straordinaria avvia le procedure di liquidazione ai sensi degli articoli 1, comma 1-ter, e 8, commi 4 e 5, della legge regionale n. 88/1993, come modificati dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 13, secondo le modalità di cui agli articoli 2448 e seguenti del codice civile.

4. La giunta regionale provvede alla nomina del liquidatore della gestione straordinaria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2450 e seguenti del codice civile. Il liquidatore rappresenta la gestione straordinaria anche in giudizio, a norma dell'art. 2278, comma 2, del codice civile.

5. In applicazione dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 88/1993, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale n. 13/1999, e secondo i principi di cui all'art. 2112 del codice civile, la società subentra nel rapporto di lavoro del personale dipendente della casa da gioco e garantisce al medesimo personale il mantenimento del trattamento economico e normativo in godimento all'atto

della cessazione dell'esercizio dell'attività e della gestione della casa da gioco da parte della gestione straordinaria, comunemente assicurando il rispetto dei contratti di lavoro vigenti a tale data, nonché l'applicazione della specifica disciplina regionale in materia.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 novembre 2001

VIÉRIN

02R0243

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 37.

Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 58 del 27 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio dell'opzione

1. Le disposizioni di cui all'art. 49, commi 1 e 2, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 [Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale]), si applicano anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in posizione di comando presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1, deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento è subordinato alla disponibilità di posti in organico ed al superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

Art. 2.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 7/1999

1. La lettera a) del comma 2, dell'art. 16 della legge regionale n. 7/1999 è sostituita dalla seguente:

«a) i servizi tecnici di competenza del Corpo valdostano dei vigili del fuoco prestati su richiesta di enti o di privati;».

2. Il comma 3, dell'art. 16 della legge regionale n. 7/1999 è sostituito dal seguente:

«3. I servizi di cui al comma 2, sono svolti, nel rispetto della normativa vigente, dal personale professionista, con l'ausilio, in caso di estrema necessità, del personale volontario.».

3. Il comma 4, dell'art. 16 della legge regionale n. 7/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Nei servizi a pagamento il versamento è effettuato a favore dell'amministrazione regionale, che provvede alla determinazione periodica delle tariffe relative ai servizi con deliberazione della giunta regionale, salvo il caso di apposite convenzioni.».

Art. 3.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 7/1999

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 7/1999 è sostituita dalla seguente:

«a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, comprese le eccezioni di legge; il limite massimo di età si applica anche a coloro che sono titolari di un posto di organico presso pubbliche amministrazioni;».

Art. 4.

Modifica all'art. 35 della legge regionale n. 7/1999

1. Dopo il comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 7/1999 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Qualora il corso di cui all'art. 38 non possa aver luogo nel termine di tre mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso o non possa essere frequentato nel termine suddetto per esigenze dell'amministrazione, si procede comunque alla nomina, la cui validità resta condizionata al successivo superamento del corso stesso.».

Art. 5.

Norma transitoria

1. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 35 della legge regionale n. 7/1999, introdotto dall'art. 4, si applica anche alle nomine in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 dicembre 2001

VIÉRIN

02R0244

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 dicembre 2001, n. 9.

Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3, avente per oggetto: «Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14, per il settore del commercio».

(Pubblicato nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 28 dicembre 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'art. 1 del regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

«3. In applicazione di quanto disposto dal precedente comma 2 la Regione formula parere non favorevole agli insediamenti di grandi strutture di vendita nei casi di:

a) contrasto con espresse disposizioni contenute in atti di pianificazione e programmazione territoriale regionale o non ammissibilità derivante dalla valutazione di impatto ambientale;

b) non ammissibilità urbanistica dell'insediamento proposto, ossia la non previsione della tipologia dell'intervento nel P.R.G.;

c) motivata valutazione non favorevole da parte del rappresentante della provincia derivante da specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui all'art. 4, con particolare riferimento al sistema della viabilità, del traffico e delle principali vie di comunicazione in ambito provinciale:

fino alla operatività del P.T.C.P. la valutazione è effettuata dalla Regione tenuto conto del parere espresso dalla provincia;

i criteri che la provincia applica in sede di esame delle domande sono approvati con provvedimento a carattere generale indicante i parametri cui deve fare riferimento lo studio, da allegare alla domanda, di cui all'art. 5, comma 3, lettera e) della legge regionale n. 14/1999 per quanto concerne gli aspetti della viabilità e del traffico;

se il P.T.C.P. è operante il provvedimento sopra indicato fa altresì riferimento alle prescrizioni in esso contenute ritenute applicabili.

La valutazione relativa al punto a) e, fino all'approvazione del P.T.C.P., la valutazione della Regione relativa al punto c) sono formulate sulla base delle indicazioni delle competenti Direzioni generali regionali».

2. La lettera a) del comma 4 dell'art. 1, è sostituita dalla seguente:

«a) parere favorevole nei casi di:

a.1 trasferimento senza aumento di superficie nell'ambito della stessa Unità territoriale;

a.2 apertura o ampliamento di punti vendita a seguito di concentrazione o accorpamento con impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l'attività di vendita e dei dipendenti, di esercizi di vicinato operanti nella stessa unità territoriale, considerati nella superficie massima ammessa nel comune per tale classe di esercizi purché, in ogni caso autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, o di esercizi autorizzati nella stessa unità territoriale ai sensi della legge 27 marzo 1987, n. 121, dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998 o dell'art. 14, comma 9, della legge n. 426/1971;

a.3 superfici di vendita richieste rientranti nella quota base attribuita alle U.T. non ancora utilizzate (allegato 3, tavola 3)».

3. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 1, è sostituita dalla seguente:

«*b*) parere favorevole o non favorevole nei restanti casi in relazione ai seguenti criteri di valutazione:

dotazione commerciale di grandi strutture di vendita nelle unità territoriali;

equilibrio tra domanda attratta dai punti di vendita presenti nella unità territoriale e domanda della popolazione residente;

considerazioni di criticità della rete di vendita;

prossimità dell'insediamento ai nodi domanda (generazione di traffico);

qualità progettuale dell'intervento;

presenza di funzioni diverse da quella commerciale nel piano o programma di intervento complessivo;

grado di corrispondenza ai piani o programmi comunali o sovracomunali;

previsione di realizzazione di interventi infrastrutturali di portata strategica;

localizzazione su aree degradate o di riqualificazione urbana;

impatto occupazionale netto;

disponibilità attuale dell'area.

In relazione ai parametri riportati all'allegato 2.2 viene attribuito un punteggio in base alla seguente tabella di ammissibilità:

CRITERI	PROPOSTA		
	Min.	Med.	Max
1. Dotazione di grandi strutture della U.T.	1	4	6
2. Equilibrio domanda-offerta U.T	1	2	3
3a. Criticità della rete di vicinato	1	2	4
3b. Criticità della rete medie strutture	0	1	2
3c. Criticità della rete grandi strutture	0	1	2
4. Prossimità nodi domanda	1	2	3
TOTALE PARZIALE	4	12	20
5. Qualità progettuale dell'intervento	2	3	4
6. Presenza funzioni diverse	1	2	3
7. Corrispondenza a piani e programmi comunali e sovracomunali	0	2	3
8. Interventi infrastrutturali	1	2	3
9. Localizzazione su aree degradate	0	2	3
10. Impatto occupazionale netto	0	1	2
11. Disponibilità attuale dell'area	0	0	2
TOTALE PARZIALE	4	12	20
TOTALE GENERALE	8	24	40
	Punteggio max: 40 Punteggio min. ammissibilità: 24		

4. Dopo il quarto comma dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi quinto, sesto e settimo:

«5. Quando la domanda possa conseguire l'assentibilità per una superficie di vendita inferiore di non oltre il 50% alla superficie richiesta, di ciò viene data informazione al richiedente il quale può chiedere che il procedimento si concluda con il rilascio di una autorizzazione per la superficie assentibile.

6. Il parere non vincolante di cui all'art. 9, comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998 è richiesto ad altra Regione quando l'esercizio di vendita di cui è richiesta l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di sede è ubicato a meno di 10 km. in linea d'aria dal confine.

7. A seguito della richiesta di cui all'art. 9, comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998 da parte di una conferenza di servizi convocata in altra Regione confinante la Regione Lombardia formula, entro sessanta giorni, il prescritto parere sulla scorta delle valutazioni richieste alla provincia o alle province interessate concernenti i profili di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Si intendono interessate le province della Lombardia il cui territorio è anche in parte ricompreso in un raggio di km. 10 dall'insediamento commerciale su cui è richiesto il parere.

La Regione comunica inoltre, a fini valutativi alla conferenza di servizi richiedente il parere, le disponibilità di quote di superficie di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a*) del presente regolamento e gli elementi rilevanti delle domande in corso di esame da parte delle conferenze di servizi nelle U.T. aventi parte del territorio ricompresa nel raggio di km. 10 dall'insediamento commerciale su cui è richiesto il parere.».

5. Dopo il settimo comma dell'art. 8 è aggiunto il seguente comma *7-bis*):

«*7-bis*. Nei casi di centri commerciali di cui all'art. 41, comma 1 del presente regolamento, la dotazione di cui al comma precedente è calcolata in riferimento alle sole superfici commerciali; in riferimento agli spazi per i quali si prevedano destinazioni diverse si applica la relativa dotazione di standard prevista dal P.R.G.».

6. Al primo comma dell'art. 9 le parole «... della rete commerciale con ...» sono sostituite dalle parole «... tra la rete commerciale e ...».

7. Al secondo comma dell'art. 9 la parola «... viene ...» è sostituita dalle parole «... deve essere ...».

8. Al terzo comma dell'art. 9 la parola «... viene ...» è sostituita dalle parole «... deve essere ...».

9. Al terzo comma dell'art. 11 le parole «... i posti auto ...» sono sostituite dalle parole «... i parcheggi ...».

10. Al quarto comma dell'art. 11 le parole «... che non presentano ad oggi adeguate condizioni di accessibilità dall'esterno, di organizzazione urbanistica interna e di dotazione di servizi, di qualità architettonica ed ambientale; ...» sono sostituite dalle parole «... che risultino di scarsa qualità architettonica ed ambientale, non abbiano una sufficiente dotazione di servizi e non presentino adeguate condizioni di accessibilità dall'esterno e di organizzazione urbanistica interna; ...».

11. Al primo comma dell'art. 15 la parola «... scattano, ...» è sostituita dalle parole «... si applicano, ...».

12. Dopo il quinto comma dell'art. 15 è aggiunto il seguente comma *5-bis*:

«*5-bis*. In aggiunta alla documentazione tecnica prevista, per le varianti urbanistiche, dal decreto della giunta regionale n. 6/436 17 del 14 giugno 1999, come modificata è integrata con decreto della giunta regionale n. 6/45075 del 13 settembre 1999, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria del 30 settembre 1999, secondo supplemento straordinario al n. 39, devono essere allegati:

a) una tavola di azionamento del P.R.G. recante la puntuale perimetrazione e identificazione:

1) delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, esistenti all'interno del territorio comunale;

2) delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, già previsti dal vigente P.R.G. e riconfermati dalla variante di adeguamento al presente regolamento;

3) delle nuove previsioni di grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali;

b) una tabella contenente i seguenti elementi descrittivi delle strutture distributive come sopra individuate: superficie complessiva del comparto (comprensiva di spazi pubblici e privati), SLP complessiva; inoltre per le strutture commerciali esistenti o in corso di realiz-

zazione: denominazione dell'esercizio commerciale, superficie di vendita articolata per categorie merceologiche, dotazione di parcheggi d'uso pubblico espressa in mq e in posti auto.»

13. Il quarto comma dell'art. 16 è sostituito con i seguenti commi quarto, quinto, sesto e settimo:

«4. L'approvazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 2, avvenuta mediante accordo di programma introduttivo di variazione di strumentazione urbanistica generale dei comuni, costituisce (per la parte variata) atto di adeguamento ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998 e, conseguentemente, non trovano applicazione le norme transitorie di cui al successivo art. 30.

5. L'approvazione, da parte della Regione, di uno strumento di programmazione negoziata, avente le caratteristiche di cui al precedente comma 4, che comprende insediamenti di grandi strutture di vendita, viene disposta previa valutazione preliminare della direzione competente in materia di commercio in applicazione dei criteri di cui al presente regolamento.

6. Del provvedimento di cui al comma precedente si tiene conto ai fini delle successive valutazioni regionali in materia di autorizzazione commerciale.

7. La giunta regionale, valutata la particolare ed eccezionale incidenza complessiva dell'intervento sullo sviluppo economico del territorio interessato, nonché il particolare valore dello stesso a fini di riqualificazione ambientale e di sua capacità di integrazione con il livello delle infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione nella zona, può disporre la deroga ai criteri del presente regolamento ai fini dell'espressione del parere regionale da formularsi nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 per grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata.»

14. Il secondo comma dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande sono presentate al comune che dà corso immediato, anche se la data di indizione della conferenza non è fissata, alla trasmissione della domanda stessa, corredata dai relativi allegati, alla provincia e alla Regione nei modi previsti all'art. 5, comma 6.

L'ordine in cui vengono decise le domande è stabilito dalla Regione in applicazione dei criteri dettati agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 14/1999.

Fatta salva l'adozione di una apposita modulistica regionale le domande, per le quali viene utilizzata la modulistica adottata dal Ministero competente, debbono comunque essere corredate degli elementi essenziali di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale. 23 luglio 1999, n. 14 e di ogni altro elemento previsto dal presente regolamento e dalle leggi in vigore in relazione ai contenuti dell'istanza.»

15. Il primo e il secondo capoverso del terzo comma dell'art. 17 sono sostituiti dai seguenti:

«Il comune procede all'istruttoria della domanda e può richiedere l'integrazione della stessa fatte salve, anche nei casi in cui l'integrazione non è stata richiesta, le determinazioni della conferenza in ordine all'ammissibilità di cui all'art. 5, comma 12 della legge regionale n. 14/1999.

La richiesta di integrazione non interrompe i termini per l'indizione della conferenza la cui prima riunione deve svolgersi tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda.

La produzione di elementi essenziali mancanti vale come presentazione di una nuova domanda fatte salve le determinazioni della conferenza in ordine al procedimento già avviato.»

16. Al settimo comma dell'art. 17 è aggiunto il seguente capoverso:

«La domanda e i relativi allegati sono inviati ai soggetti invitati a titolo consultivo alla conferenza preliminarmente o unitamente alla convocazione della prima riunione.»

17. Alla fine del primo capoverso del primo comma dell'art. 18 sono aggiunte le seguenti parole: «desunto dalla data del protocollo regionale.»

18. Alla lettera c) del primo comma dell'art. 19 le parole «... trasmissione alla Regione.» sono sostituite dalle parole «... ricevimento da parte della Regione ai sensi dell'art. 18, comma 1.»

19. Al primo capoverso del primo comma dell'art. 20, le parole «... trasmesse alla ...» sono sostituite dalla parola «... ricevute dalla ...».

20. Al secondo capoverso del primo comma dell'art. 20, la parola «... trasmessa ...» è sostituita dalla parola «... ricevuta...».

21. L'art. 23 è così sostituito:

«Art. 23 (*Computo delle superfici di vendita*). — 1. Ai fini del conteggio delle quote assegnate alle U.T. e, in assenza di quote, dell'eventuale applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 4, le superfici di vendita sono computate secondo quanto previsto nell'allegato 2.5 al presente regolamento».

22. Al primo comma dell'art. 24 le parole «Qualora l'apertura di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa urbanistica comunale, comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a D.I.A. (dichiarazione di inizio attività), ...» sono sostituite dalle parole «Nei casi in cui per l'apertura di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 22/1999, ...».

23. Al secondo comma dell'art. 25 le parole «Nei casi in cui l'apertura di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a D.I.A. ovvero alla procedura prevista per le opere interne dall'art. 26 della legge n. 47/1985, alla richiesta di autorizzazione commerciale ...» sono sostituite dalle parole «Nei casi in cui per l'apertura di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 22/1999, ovvero della procedura prevista per le opere interne dall'art. 26 della legge n. 47/1985, alla richiesta di autorizzazione di esercizio ...».

24. Al terzo comma dell'art. 25 le parole «Qualora sia necessaria la realizzazione di opere edilizie soggette a concessione edilizia, contestualmente alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del decreto legislativo n. 114/1998 va presentata istanza di concessione edilizia, a tal fine ...» sono sostituite dalle parole «Qualora non ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui al comma precedente, contestualmente alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del decreto legislativo n. 114/1998, va presentata istanza per il rilascio dell'atto abilitativo richiesto per la realizzazione delle opere edilizie necessarie, ...».

25. Dopo il decimo comma dell'art. 26, è aggiunto il seguente comma 11:

«11. Se avvalendosi della facoltà di deroga al principio di contestualità dei procedimenti nei casi previsti ai commi 8 e 9 al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio, il richiedente non abbia allegato alla stessa gli elaborati costituenti il piano attuativo (come precisato dalla d.g.r. n. 30267 del 25 luglio 1997) o, in alternativa, il progetto edilizio dell'intervento, ai parametri 2.2.5 (qualità progettuale dell'intervento), 2.2.6 (presenza di funzioni diverse da quella commerciale nel piano o programmazione di intervento complessivo) e 2.2.8 (previsione di realizzazione di interventi infrastrutturali di portata strategica) di cui all'allegato 2.2, viene attribuito il punteggio minimo ivi previsto, qualora dalla relazione illustrativa (di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 14/1999) si possa desumere la sussistenza degli elementi qualitativi richiamati dai punteggi medesimi.

Qualora, invece, alla domanda sia allegata la documentazione di piano attuativo o il progetto edilizio, ai fini della valutazione conclusiva dell'istruttoria da parte del comune (di cui all'allegato 2, paragrafo 2.2, punti 2.2.5 e seguenti) non è necessaria la preventiva adozione del piano attuativo da parte del consiglio comunale.»

26. Il primo comma dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

«1. La correlazione dei procedimenti urbanistico-edilizi e commerciali, di cui al presente capo, comporta necessariamente che la concessione o l'autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere dirette all'apertura di medie e grandi strutture di vendita debba essere rilasciata contestualmente o successivamente all'autorizzazione commerciale.»

27. Il terzo comma dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora, per la realizzazione delle opere edilizie finalizzate all'apertura delle predette strutture di vendita, ci si avvalga della procedura di D.I.A., di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 22/1999, ovvero della procedura prevista per le opere interne dall'art. 26 della legge n. 47/1985, la denuncia di inizio attività e la comunicazione per la realizzazione di opere interne devono essere

presentate contestualmente all'istanza di autorizzazione di esercizio con allegata una copia della stessa. I lavori potranno essere iniziati solo una volta ottenuta la suddetta autorizzazione.».

28. Dopo l'art. 28 è aggiunto il seguente art. 28-bis:

«Art. 28-bis. — 1. Il principio di contestualità di cui ai precedenti articoli 26 e 27 è derogabile in caso di strumenti attuativi già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento (9 agosto 2000), relativamente ai quali il rilascio della concessione edilizia costituente, ai sensi delle vigenti disposizioni, atto dovuto per l'amministrazione comunale, nonché l'inizio dei lavori a seguito di D.I.A., sono ammissibili anche anticipatamente al rilascio della corrispondente autorizzazione di esercizio.

2. Ai fini degli interventi commerciali compresi in strumenti di pianificazione attuativa già approvati all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento (9 agosto 2000), si intende assolto l'obbligo di adeguamento di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, qualora l'adeguamento stesso non sia già intervenuto.

3. La dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio di grandi strutture di vendita, stabilita dall'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 14/1999 per l'adeguamento al presente regolamento dei piani regolatori e delle relative varianti, non deve essere garantita nei casi di cui al precedente comma 2.».

29. Il primo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

«1. Le nuove domande di autorizzazione di esercizio di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998 possono essere presentate, secondo quanto prescritto dall'art. 14, comma 4 della legge regionale n. 14/1999, soltanto a far tempo dall'espletamento degli adempimenti comunali previsti dall'art. 15 del presente regolamento ovvero dalla scadenza del termine per tale adempimento. Per le domande relative alle medie strutture è, altresì, necessaria la previa esecuzione degli adempimenti comunali previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 114/1998.».

30. I punti di cui al secondo comma dell'art. 30 sono stati sostituiti con le lettere a) e b).

31. Al primo capoverso del terzo comma dell'art. 30 le parole «... comma 5 ...» sono sostituite con le parole «... comma 4 ...».

32. Al quarto comma dell'art. 30 le parole «... conferenza dei servizi ...» sono sostituite dalle parole «... conferenza di servizi ...».

33. Al primo capoverso del sesto comma dell'art. 30 le parole «... punti 1) e 2) ...» sono sostituite dalle parole «... lettere a) e b) ...».

34. Alla lettera a) del sesto comma dell'art. 30 le parole «... tabella n. 4 ...» sono sostituite con le parole «... Tavola n. 18 ...».

35. Al sesto comma dell'art. 30 è aggiunta la seguente lettera e):

«e) la conferenza di servizi ritenga il P.R.G. non contrastante con i criteri di cui al presente regolamento.».

36. Al secondo capoverso del quarto comma dell'art. 31 le parole «... comma 1 ...» sono sostituite dalle parole «... comma 8 ...».

37. Al primo alinea del secondo capoverso del comma 1 dell'art. 32 le parole «... art. 22 ...» sono sostituite dalle parole «... art. 31 ...».

Al secondo alinea del secondo capoverso del comma 1 dell'art. 32 le parole «... trasmissione alla ...» sono sostituite con le parole «... ricevimento da parte della ...».

38. Il testo dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998 l'autorizzazione è sempre dovuta nei seguenti casi:

a) apertura di una media struttura fino ai limiti di superficie previsti nei rispettivi comuni per tale classe di esercizi per concentrazione di esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971 per generi di largo e generale consumo, con impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l'attività e dei dipendenti; agli esercizi di vicinato interessati dalla concentrazione è attribuita la superficie massima prevista nel comune per tali esercizi, mentre per gli altri esercizi interessati è computata la superficie di vendita risultante dall'autorizzazione;

b) ampliamento di una media struttura fino ai limiti previsti nei rispettivi comuni per tale classe di esercizi per accorpamento di esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971 per generi di largo e generale consumo, con impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l'attività e dei dipendenti; agli esercizi di vicinato interessati dall'accorpamento è attribuita la superficie massima

prevista nel comune per tali esercizi, mentre per gli altri esercizi interessati è computata la superficie di vendita risultante dall'autorizzazione;

c) ampliamento di una grande struttura per accorpamento di esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971 per generi di largo e generale consumo, con impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l'attività e dei dipendenti; agli esercizi di vicinato interessati dall'accorpamento è attribuita la superficie massima prevista nel comune per tali esercizi, mentre per gli altri esercizi interessati è computata la superficie di vendita risultante dall'autorizzazione.

2. Il numero degli esercizi di cui alle lettere a), b) e c), compresi quelli di cui si chiede l'apertura o l'ampliamento, non deve essere inferiore a quattro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi. Nei casi di ampliamento di grandi strutture è comunque necessaria la convocazione della conferenza di servizi.».

39. Al primo capoverso del primo comma dell'art. 36 le parole «... n. 16 (Lecco)...» sono sostituite dalle parole «... n. 11 (Lecco) ...».

40. Alla fine del primo comma dell'art. 36 sono aggiunti i seguenti capoversi:

«La deroga per gli esercizi di vicinato va deliberata in sede di fissazione dei criteri per le medie strutture ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998. La relativa delibera va trasmessa alla Regione per la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

Eventuali precedenti delibere assunte ai sensi della legge regionale n. 14/1999, con contenuto diverso da quello stabilito al presente articolo, o relative ai comuni esterni alle U.T. di cui al comma 1, devono essere riformulate dai comuni medesimi, fatti salvi gli effetti per gli esercizi che a tale data avevano già presentato la comunicazione di inizio di attività.».

41. Al secondo capoverso del primo comma dell'art. 38 la parola «... depositati è sostituita con la parola «... depositi ...».

42. Al primo capoverso del terzo comma dell'art. 38 la parola «... presente ...» è sostituita dalla parola «... presentano ...»; dopo le parole «... di vendita richiesta ...» sono aggiunte le parole «... con la domanda di apertura, ...».

43. Il quarto comma dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

«4. La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobili, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della S.L.P. quando questa non sia superiore a mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a mq. 2.500 nei restanti comuni e nella misura di 1/4 della S.L.P. quando questa sia superiore ai predetti limiti. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che chiedano e ottengano, in conformità al presente regolamento, le autorizzazioni prescritte dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998, per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 114/1998.».

44. Al primo capoverso del primo comma dell'art. 40 le parole «... art. 6 ...» sono sostituite con le parole «... art. 26, comma 2 ...».

45. Al primo capoverso del primo comma dell'art. 41 le parole «... possono essere rilasciate con riferimento specifico ...» sono sostituite con le parole «... devono essere riferite ...».

Gli alinea del primo comma dell'art. 41 sono sostituiti dai seguenti:

«unicità della struttura o dell'insediamento commerciale; destinazione specifica o prevalente della struttura; è assimilabile a tale situazione quella dell'insediamento che assolve ad una funzione specifica diversa da quella commerciale (es. intrattenimento) dove è prevista una superficie di vendita complementare rispetto alla funzione principale per cui è stato progettato il complesso, superiore al 20% della superficie lorda di pavimentazione;

spazi di servizio gestiti unitariamente; infrastrutture comuni».

Al primo comma dell'art. 41 sono aggiunti i seguenti capoversi:

«il ricorrere di tali elementi deve essere verificato in ogni caso, quale che sia la formula o la dizione commerciale adottata dal promotore o dal titolare (outlet, factory outlet, centro tematico, centro

misto, parco commerciale, stocchista, spaccio e simili) in sede di esame della domanda tenendo conto degli esercizi preesistenti o solo autorizzati.

L'autorizzazione per centro commerciale può comunque essere richiesta anche se non ricorrono tutti gli elementi di cui al presente comma.».

46. Dopo il secondo comma dell'art. 41 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. La domanda di nuova apertura, di trasferimento di sede, di variazione di superficie e di settore merceologico di un centro commerciale può essere presentata anche da un unico soggetto promotore con le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale n. 14/1999. L'autorizzazione che viene rilasciata a seguito del procedimento di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 ha carattere unitario. Il richiedente l'autorizzazione unitaria può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, fatto salvo il possesso dei predetti requisiti da parte dei richiedenti le singole autorizzazioni di cui al precedente comma.

Il primo passaggio dall'autorizzazione unitaria, in nessun caso autonomamente attivabile neanche parzialmente, alle autorizzazioni per i singoli esercizi non costituisce una fattispecie di subingresso.».

47. Il quinto e il sesto comma dell'art. 41 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo che diano luogo a svolgimento abusivo dell'attività, è applicata la sanzione di cui all'art. 22, comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998.

6. Le strutture commerciali attive e autorizzate alla data del 9 agosto 2000 e aventi, comunque, i requisiti del Centro commerciale ai sensi del comma 1 possono richiedere al comune entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il rilascio di un'autorizzazione unitaria per la tipologia Centro commerciale su una superficie complessiva di vendita pari alla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi presenti nella struttura.

La richiesta di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del nulla-osta eventualmente rilasciato in base alla legge n. 426/1971, dal titolare unico delle autorizzazioni ovvero se è intervenuto il frazionamento dal loro avente causa o dall'organismo associativo cui aderiscono gli operatori del centro o da tutti i titolari delle autorizzazioni. Tale autorizzazione costituisce atto dovuto e la superficie di vendita in essa considerata non viene dedotta dalla quota obiettivo dell'U.I. Se l'autorizzazione non è richiesta si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.».

48. Il terzo comma dell'art. 46 è sostituito dal seguente:

«3. Nei comuni capoluogo di provincia, anche limitatamente a specifici ambiti territoriali e nei comuni di cui al comma 1, riconosciuti ai sensi del precedente art. 42, lettere a) e b), la Giunta regionale, previa definizione di particolari requisiti e su richiesta del comune interessato, estende il periodo di maggiore afflusso turistico all'intero anno.».

49. Al primo capoverso del quarto comma dell'art. 46 la parola «... capoverso ...» è sostituita con le parole «... comma 1 ...».

50. Nell'indice degli allegati al regolamento del commercio alla voce Allegato 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.5 Computo delle superfici (art. 23)».

51. Al paragrafo 2.1 dell'allegato 2 le parole «... art. 1, comma 3, lettera a) ...» sono sostituite con le parole «... art. 1, comma 4, lettera a) ...».

52. Al paragrafo 2.2 dell'allegato 2, l'articolazione in punti viene integrata con la seguente numerazione:

«2.2.1 Dotazione commerciale riferita alle grandi strutture di vendita.

2.2.2 Equilibrio tra domanda attratta dai punti vendita presenti nella U.T. e domanda della popolazione residente.

2.2.3 Condizioni di criticità della rete distributiva.

2.2.4 Prossimità ai nodi domanda.».

53. Al primo capoverso del primo punto del paragrafo 2.2 dell'allegato 2 le parole «... art. 14, comma 3, lettera a)» sono sostituite con le parole «... art. 1, comma 4, lettera a) ...».

54. I punteggi relativi agli indicatori di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato 2 sono sostituiti dai seguenti:

«2.2.1 Dotazione commerciale riferita alle grandi strutture di vendita:

fino al 104% dell'indice, punti 6;

fino al 106% dell'indice, punti 4;

oltre il 106% dell'indice, punti 1.

2.2.2 Equilibrio tra domanda attratta dai punti vendita presenti nella U.T. e domanda della popolazione residente:

U.T. con rete di vendita deficitaria dopo la simulazione di insediamento: punti 3;

U.T. con rete di vendita in equilibrio dopo la simulazione di insediamento: punti 2;

U.T. con rete di vendita eccedentaria dopo la simulazione di insediamento: punti 1.

2.2.3 Condizioni di criticità della rete distributiva.

I valori relativi alla criticità della rete di vicinato:

se il fatturato è inferiore alla soglia di produttività di oltre il 10%: punti 1;

se il fatturato è inferiore alla soglia di produttività di non oltre il 10%: punti 2;

se il fatturato è superiore alla soglia di produttività: punti 4.

I valori relativi alla criticità della rete delle medie e delle grandi strutture:

MS	punti 0 punti 1 punti 2	GS	punti 0 punti 1 punti 2
----	-------------------------------	----	-------------------------------

2.2.4 Prossimità ai nodi domanda.

Sono attribuiti 3 punti:

se la popolazione residente nell'area prossima è superiore al 50% della popolazione residente nell'area di attrazione.

Sono attribuiti 2 punti:

se la popolazione residente nell'area prossima è compresa tra il 30% e il 50% della popolazione residente nell'area di attrazione.

È attribuito 1 punto:

se la popolazione residente nell'area prossima è inferiore al 30% della popolazione residente nell'area di attrazione.».

55. Al paragrafo 2.2, dell'allegato 2 dopo l'ultimo indice «Prossimità ai nodi domanda» sono aggiunti i seguenti:

«2.2.5 Qualità progettuale dell'intervento.

La valutazione regionale è effettuata in base all'istruttoria del comune. Nell'assegnazione del punteggio, comunque motivata, si tiene conto dei canoni architettonici di cui all'art. 11.

Il punteggio è graduato come segue:

bassa punti, 2;

media punti, 3;

alta punti, 4.

2.2.6 Presenza di funzioni diverse da quella commerciale nel piano o programma di intervento complessivo.

La valutazione regionale concerne la presenza di funzioni diverse da quella commerciale in relazione a quanto disposto all'art. 10 ed è effettuata in base all'istruttoria del comune.

Il punteggio è assegnato come segue in relazione alla quota prevista dalle funzioni diverse da quella commerciale rispetto alla s.l.p. dell'insediamento complessivo:

fino al 30%, punti 1;

dal 30% al 60%, punti 2;

oltre il 60%, punti 3.

Qualora le funzioni diverse da quella commerciale comprendono previsioni di realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, su richiesta del comune è attribuito il punteggio di classe superiore a quello spettante in base al calcolo percentuale della ripartizione funzionale.

2.2.7 Corrispondenza a piani e programmi comunali e sovramunicipali.

La valutazione regionale è effettuata anche in base agli elementi richiesti a comune e provincia.

Il punteggio è graduato come segue:

- totale non corrispondenza, punti 0;
- corrispondenza parziale o non incidenza, punti 2;
- corrispondenza totale, punti 3.

In caso di valutazione diversificata, per quanto concerne gli elementi forniti a comune e provincia, viene assegnato un punteggio corrispondente alla media tra i punteggi proposti.

2.2.8 Previsione di realizzazione di interventi infrastrutturali di portata strategica.

La valutazione regionale è effettuata anche in base agli elementi richiesti a comune e provincia.

Il punteggio è graduato come segue:

- previsione di interventi non strategici: punti 1;
- previsione di interventi di rilievo strategico non prioritario: punti 2;
- previsione di interventi di rilievo strategico prioritario: punti 3.

2.2.9 Localizzazione su aree degradate o di riqualificazione urbana.

La valutazione regionale è effettuata in base all'istruttoria del comune.

Il punteggio è graduato come segue:

- interventi su aree nude (salvo che si tratti di aree riconosciute degradate e a priorità di riqualificazione nei programmi del comune): punti 0;
- interventi su aree edificate in genere: punti 2;
- interventi su aree degradate da riqualificare (edificate o non edificate): punti 3.

2.2.10 Valutazione dell'impatto occupazionale netto.

La valutazione regionale è effettuata in base alla documentazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 14/1999.

Il punteggio è attribuito come segue in relazione all'incidenza dell'insediamento proposto sul livello occupazionale:

- incidenza negativa, punti 0;
- non incidenza, punti 1;
- incidenza positiva, punti 2.

2.2.11 Disponibilità attuale dell'area.

La attribuzione del punteggio da parte della Regione è effettuata in base all'istruttoria del comune:

sono attribuiti punti 2 in caso di disponibilità attuale dell'area da parte del richiedente;

è attribuito punteggio pari a 0 nel caso di assenza di tale requisito.»

56. All'allegato 2, paragrafo 2.3 «L'archivio dei dati sul commercio» sotto la voce «Dati aggregati per la Lombardia» il numero di famiglie «3.279.455» è sostituito con «3.289.825»; la spesa alimentare «29.571.108.107.667» è sostituita con «29.569.167.184.719»; la spesa extra alimentare «24.569.013.890.063» è sostituita con «24.567.397.190.231».

57. All'allegato 2 è aggiunto il seguente paragrafo 2.5:

«2.5 Computo delle superfici (art. 23):

a) computo delle superfici di vendita dell'esercizio commerciale oggetto della domanda ai fini della sua valutazione.

Domande di nuova apertura.

Nei casi di domanda di apertura di una grande struttura la verifica della disponibilità delle quote base o, nei casi di indisponibilità anche parziale, la valutazione in base ai criteri di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), viene effettuata tenendo conto della superficie di vendita nell'entità che viene richiesta salvo quanto previsto all'art. 38, commi 3 e 4.

Nei casi di domanda di apertura di grandi strutture di vendita aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 4, lettera a) non viene effettuata la verifica della disponibilità delle quote base.

Domande di modificazione di strutture esistenti.

Nei casi di domande ai sensi dell'art. 35 e nei casi di trasferimento senza aumento di superficie di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), non viene effettuata la verifica della disponibilità delle quote base.

Nel caso delle richieste di ampliamento e di trasferimento con contemporaneo ampliamento di una grande struttura preesistente viene computata ai fini della verifica della disponibilità delle quote base la sola superficie di vendita richiesta in aggiunta; in caso di indisponibilità anche parziale delle quote base e di applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) l'analisi di compatibilità è riferita alla struttura ampliata o trasferita, in sostituzione di quella preesistente.

Nel caso della richiesta di ampliamento o di trasformazione con contemporaneo ampliamento di una media struttura di vendita che si trasforma in grande struttura viene computata ai fini della verifica della disponibilità delle quote base l'intera superficie della nuova grande struttura; in caso di indisponibilità anche parziale delle quote base e di applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), l'analisi è riferita alla nuova grande struttura in sostituzione della media struttura preesistente. Se la nuova grande struttura integra le fattispecie di punti vendita previste all'art. 1, comma 4, lettera a.2) non viene effettuata la verifica della disponibilità delle quote base.

Nel caso della richiesta di ampliamento di una grande struttura mediante concentrazione o accorpamento nella stessa U.T. viene computata ai fini della verifica della disponibilità delle quote base la sola superficie di vendita aggiuntiva rispetto a quella delle preesistenti grandi strutture interessate dalla domanda; in caso di indisponibilità anche parziale delle quote base e di applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), l'analisi è riferita alla struttura trasformata in sostituzione di quelle preesistenti.

Nel caso di concentrazione o accorpamento nella stessa U.T. di sole grandi strutture senza ampliamento della superficie rispetto a quella preesistente non viene effettuata la verifica della disponibilità delle quote base.

b) computo della superficie di vendita della grande struttura autorizzata ai fini della valutazione delle domande successive.

Autorizzazione all'apertura.

In funzione dell'esame di domande successive la superficie di vendita di una grande struttura autorizzata all'apertura ivi compresi i casi di apertura o ampliamento di punti vendita di cui all'art. 1, comma 4, lettera a.2) o di nuove superfici commerciali previste in accordi di programma la cui ipotesi è approvata dalla giunta regionale viene detratta dalle quote base disponibili. Sono fatte salve le eventuali deroghe disposte ai sensi dell'art. 16.

L'archivio dei dati relativi alle strutture in esercizio di cui all'allegato 2.3 è in tutti i casi integrato, ai fini della valutazione delle domande successive, dalle strutture autorizzate all'apertura o previste negli Accordi di programma di cui sopra; la superficie di vendita attribuita alla grande struttura autorizzata è quella derivante dall'autorizzazione salvo quanto previsto all'art. 38, comma 4.

Autorizzazioni relative a modificazioni di strutture esistenti.

Nei casi di autorizzazione ai sensi dell'art. 35 viene detratta dalle quote base la superficie di vendita aggiuntiva a quella delle grandi strutture preesistenti.

Nei casi di autorizzazione all'ampliamento e al trasferimento con contemporaneo ampliamento di una grande struttura preesistente viene detratta dalle quote base disponibili la superficie di vendita aggiuntiva.

Nei casi di autorizzazione all'ampliamento e al trasferimento con contemporaneo ampliamento di una media struttura che si trasforma in grande struttura viene detratta dalle quote base disponibili l'intera superficie della grande struttura risultante, ivi compresi i casi di punti vendita di cui all'art. 1, comma 4, lettera a.2).

Nel caso di autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamenti viene detratta dalle quote base disponibili la sola superficie di vendita aggiuntiva rispetto a quella delle preesistenti grandi strutture interessate dall'autorizzazione.

L'archivio dei dati relativi alle strutture in esercizio di cui all'allegato 2.3 è in tutti i casi integrato, ai fini della valutazione delle domande successive, dalla grande struttura come modificata a seguito dell'autorizzazione in sostituzione dell'esercizio o degli esercizi preesistenti.

In caso di rinuncia all'autorizzazione rilasciata o di revoca della stessa le superfici di vendita detratte dalle quote base a seguito del rilascio sono riconsiderate dalla Regione nei successivi atti di indirizzo e programmazione.

Le richieste di modifica o comunque comportanti modifica di autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998, presentate prima dell'inizio dell'attività già autorizzata, sono esaminate considerando le autorizzazioni già rilasciate come rinunciate.

In tali casi, se le richieste di nuova autorizzazione non sono accolte, restano in essere, se ancora validi, i titoli autorizzativi già rilasciati.».

58. All'allegato 3, Tavola 2, le parole «21 Sondrio» e «16 Morbegno» sono sostituite dalle parole «21 Morbegno» e «16 Sondrio».

59. Nel titolo della Tavola 3 dell'allegato 3 le parole «... comma 3 ...» sono sostituite dalle parole «... comma 4 ...».

60. All'allegato 2, paragrafo 2.3 «L'archivio dei dati sul commercio», sotto la voce «La nuova classificazione dei punti di vendita» la tabella della seconda colonna di testo, la tavola «tipo di esercizio, descrizione, numero unità di vendita, superficie alimentare m², superficie extra alimentare m², superficie totale m²;» è sostituita dalla seguente:

(*Omissis*).

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 24 dicembre 2001

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/7457 del 21 dicembre 2001)

02R0119

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 1.

Norme per la redazione del rapporto sulle malattie professionali e gli infortuni sul lavoro in Friuli-Venezia Giulia nel decennio 1991-2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 16 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove iniziative allo scopo di accertare l'entità, la natura e le cause delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro verificatisi in Friuli-Venezia Giulia nel decennio 1991-2000, nonché allo scopo di individuare azioni utili e proposte per contrastare efficacemente il fenomeno.

Art. 2.

Rapporto e raccomandazioni

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è assegnato al comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro di cui al decreto del presidente della giunta regionale 17 agosto 2000, n. 0295/Pres., il compito di:

a) redigere, entro dodici mesi, un «Rapporto sul fenomeno delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro in Friuli-Venezia Giulia. 1991-2000.». Il rapporto analizza l'entità, la natura e le cause del fenomeno delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, nonché le conseguenze generali che il fenomeno comporta per i lavoratori e per le imprese. L'analisi riguarda tutti i settori del lavoro dipendente e del lavoro autonomo esaminando lo stato del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti;

b) esaminare l'opportunità di indirizzare al consiglio regionale, alle organizzazioni dei datori di lavoro e a quelle dei lavoratori dipendenti specifiche raccomandazioni volte a suggerire iniziative di livello regionale atte a ridurre il fenomeno delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro attraverso azioni legislative o regolamentari ovvero attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione indirizzate alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti;

c) esaminare l'opportunità di indirizzare all'attenzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica raccomandazioni in ordine a modificazioni della disciplina nazionale allo scopo di ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

2. La giunta regionale provvede a pubblicare il rapporto e le raccomandazioni del comitato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 gennaio 2002

p. Il presidente

Il vicepresidente: GUERRA

02R0207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 novembre 2001, n. 0425/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52. Regolamento recante norme per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature d'ufficio connessi alle esigenze operative correnti del Servizio autonomo per l'immigrazione. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione» (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti, le direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

Visto il comma 31 dell'art. 8 della legge regionale medesima, con il quale si istituisce il Servizio autonomo per l'immigrazione;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5 «Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001» che all'U.P.B. 52.3.17.1.1293 istituisce il capitolo n. 4948 «Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informativo, Servizio autonomo per l'immigrazione, art. 8, comma 52, legge regionale finanziaria 2001- Aut. Fin.: art. 8, comma 53, legge regionale finanziaria 2001»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed in particolare l'art. 8, comma 1;

Vista la circolare della ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001;

Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dal Servizio autonomo per l'immigrazione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3516 del 26 ottobre 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per l'immigrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 novembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 14 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 59

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per l'immigrazione.

Art. 1.

Spese del servizio autonomo per l'immigrazione

1. Le spese dirette che il servizio autonomo per l'immigrazione sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle per:

a) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari di ricambio e consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo, materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni, abbonamenti a periodici, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, da utilizzare quali strumenti di lavoro o di aggiornamento specifico dei dipendenti per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite nell'ambito dell'attività di competenza dell'ufficio;

d) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio che risultino urgenti ed indifferibili.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento, non può superare l'importo di € 7.746,86 (L. 15.000.000) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Le spese di cui al presente regolamento sono disposte ed effettuate dal direttore del servizio autonomo per l'immigrazione che le esegue in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale n. 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esercizio delle spese di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), sono richiesti preventivi ed offerte da almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, la penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura stessa e alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi o le offerte pervenute, viene scelto quello ritenuto più conveniente in relazione ai criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono essere acquisiti anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi la somma di € 1.032,92 (L. 2.000.000) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Il parere di congruità delle spese di cui al presente articolo, è espresso dal direttore del servizio competente per materia, ai sensi della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Ordinazione dei beni e dei servizi

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal funzionario delegato, direttore del servizio autonomo, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo, secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito, che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario del servizio autonomo per l'immigrazione è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità di Stato.

Visto: *Il presidente* TONDO

02R0062

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41.

Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 168 del 22 novembre 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 142 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, il procedimento per il rilascio dei titoli concessori relativi al prelievo di acqua pubblica, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a

tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale in materia, ed in particolare dalle seguenti disposizioni di legge:

regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

legge 4 febbraio 1963, n. 129 «Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione»;

legge 8 agosto 1985, n. 431 «Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;

legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche»;

legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni, ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 «Regolamento recante norme per l'attuazione di alcune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche»;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE»;

decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano».

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. È sottoposto alla disciplina del presente regolamento qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al comma 2 e con esclusione delle acque minerali e termali regolate ai sensi della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 nonché delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.

2. Non sono disciplinate dal presente regolamento, in quanto non necessitano di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36:

a) l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinate all'uso domestico, come definito all'art. 3, lettera p);

b) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

3. Ai sensi dell'art. 23, comma 9-ter del decreto legislativo n. 152/1999, l'utilizzazione di acque scolanti su suoli, in fossi o in canali di proprietà privata è libera.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «acque superficiali»: il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali;

b) «acque sotterranee»: le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;

c) «acque subalvee»: gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;

d) «derivazione»: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;

e) «portata di prelievo»: valore del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s;

f) «portata massima di prelievo»: valore massimo del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile;

g) «portata media di prelievo»: valore medio del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile. Tale valore viene calcolato in base al rapporto tra la quantità di acqua derivata in un determinato periodo di tempo e il periodo di effettivo utilizzo;

h) «modulo»: unità di misura dell'acqua che equivale ad una quantità costante di 100 litri al minuto/secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi;

i) «volume di prelievo»: quantità di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc;

l) «minimo deflusso vitale»: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;

m) «bilancio idrico»: rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per gli usi diversi;

n) «prova di pompaggio»: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;

o) «domanda concorrente»: domanda di concessione presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna dell'avviso relativo ad altra domanda con la quale è tecnicamente incompatibile;

p) «uso domestico»: utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurano un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;

q) «uso extradomestico»: utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente;

r) «uso consumo umano»: quando non diversamente specificato, utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali;

s) «rete consortile»: sistema di corsi d'acqua naturali o artificiali in gestione ai consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.

Art. 4.

Attribuzione delle competenze

1. I procedimenti concessori ed autorizzativi sono di competenza del Servizio regionale territorialmente competente, di seguito denominato servizio. Il servizio assume pertanto, sulla base degli indirizzi elaborati dalla direzione generale competente, tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica, ed in particolare i seguenti:

- a) rilascio, diniego, rinnovo e modifica della concessione;
- b) revoca e decadenza della concessione;
- c) sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;

- d) presa d'atto della rinuncia alla concessione;
- e) modifica della titolarità della concessione.

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Capo I

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ITER ISTRUTTORIO

Art. 5.

Domanda di concessione

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.

2. Può presentare domanda di concessione chiunque, persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato, abbia necessità di utilizzare acqua pubblica.

3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessiti di più opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) può presentare un'unica domanda di concessione purché siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni:

- a) localizzazione delle opere di presa in aree continenti o ubicazione all'interno dell'unità aziendale/stabilimento;
- b) utilizzazione delle risorse idriche finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o dello stesso stabilimento.

4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi al consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il Servizio.

Art. 6.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda va indirizzata al Servizio nella cui circoscrizione sono ubicate le opere di presa e deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) oggetto della richiesta;
- c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo o sorgente), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM);
- d) richiesta di autorizzazione alla perforazione nel caso in cui l'opera di presa sia costituita da un pozzo;
- e) uso della risorsa;
- f) portata di prelievo, espressa in moduli o litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;
- g) volume annuo, espresso in metri cubi, quando coerente con la destinazione d'uso.

2. Alla domanda relativa ai prelievi da acque superficiali deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:

- a) relazione tecnica generale;
- b) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000;
- c) planimetria catastale in scala 1:2000;
- d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
- e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;
- f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.

3. Alle domande relative ai prelievi da acque sotterranee deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:

- a) relazione tecnica generale;
- b) disegni delle opere in scala 1:200-1:500, rappresentanti le opere di estrazione, di adduzione e di utilizzazione;
- c) studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde;
- d) elaborati cartografici indicati alle precedenti lettere b) e c) del comma 2;
- e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;
- f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.

4. Alle domande relative a prelievi di acque sorgive deve essere allegata la documentazione prevista al comma 2, qualora le opere di prelievo captino la manifestazione sorgentizia a livello del suolo, o la documentazione prevista al comma 3, nel caso in cui l'acqua di sorgente venga captata mediante apposito pozzetto o altro dispositivo idoneo alla captazione. Alla richiesta deve essere allegata anche la caratterizzazione idrogeologica dell'acquifero di riferimento, qualora l'acqua sia destinata al consumo umano, come definito all'art. 2, lettera r).

5. Tutti gli elaborati grafici e di progetto, elencati ai commi 2, 3 e 4, devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, adeguata in relazione alla tipologia delle opere da realizzare.

6. Alle domande di concessione è altresì allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, di cui all'art. 153 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.

Art. 7.

Procedibilità della domanda

1. Il Servizio verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la regolarizzazione e/o l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di trenta giorni concesso dal Servizio a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

Art. 8.

Sportello unico

1. Qualora la necessità di prelevare acqua sia connessa ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, l'utente presenta un'unica domanda allo sportello unico per le attività produttive. Fino all'attivazione dello sportello unico le domande sono presentate direttamente al servizio o all'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

2. Per l'istruttoria relativa alla concessione di acqua pubblica lo sportello unico si avvale del servizio. Il responsabile del procedimento di concessione di acqua pubblica è il funzionario preposto alla struttura dello sportello.

3. Il Servizio, a conclusione dell'iter istruttorio, trasmette allo sportello unico il provvedimento di concessione e il relativo disciplinare, che sono allegati quali parti integranti al provvedimento finale dello sportello.

4. Eventuali modifiche e prescrizioni da apportare alla concessione d'acqua pubblica o al disciplinare che non siano connesse ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sono di competenza del servizio.

5. Con atto della Regione sono disciplinate le modalità di raccordo delle fasi e dei tempi del procedimento di concessione di acqua pubblica al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

6. L'autorità competente in materia di VIA, a conclusione dell'iter istruttorio, comunica allo sportello unico l'esito del procedimento.

Art. 9.

Parere dell'autorità di bacino

1. Il Servizio trasmette la domanda di concessione corredata della relativa documentazione alla competente autorità di bacino per l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del regio decreto n. 1775/33, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 152/99 e, in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.

2. Il parere è reso entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale senza che sia intervenuta nessuna pronuncia, si intende espresso in senso favorevole.

Art. 10.

Pubblicazione

1. Il Servizio richiede la pubblicazione della domanda, mediante apposito avviso, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

2. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, volume annuo di prelievo;
- c) luogo di presa;
- d) luogo di eventuale restituzione;
- e) uso della risorsa idrica;
- f) nominativo del responsabile del procedimento;
- g) termini e modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni;
- h) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali.

Art. 11.

Osservazioni ed opposizioni

1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

2. Il Servizio valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

Art. 12.

Acquisizione di ulteriori pareri

1. Il responsabile del procedimento individua, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione, i pareri da richiedere per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione, fra i quali hanno carattere di obbligatorietà quelli emessi dai seguenti enti:

- a) Autorità di bacino ai sensi dell'art. 9;
 - b) provincia interessata, in relazione alle materie di specifica competenza e in ordine alla verifica di compatibilità con le previsioni dei piani settoriali.
2. Qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri dei seguenti enti:
- a) enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette;
 - b) soggetto derivante dal riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 112/98, per l'espressione del parere sulle opere di derivazione localizzate nell'ambito territoriale di competenza;

c) Azienda unità sanitaria locale, per le derivazioni destinate al consumo umano come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai fini delle verifiche di conformità previste dall'articolo 8 del decreto medesimo;

d) consorzi di bonifica, per le derivazioni ad uso irriguo ai sensi dell'art. 21, comma 3-bis, del regio decreto n. 1775/33;

e) agenzia di ambito di cui alla legge regionale n. 25/99, per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito all'art. 2, lettera r), e per quelle destinate ad attività classificate come produttive ai sensi del d.lgs. n. 152/99 in materia di scarichi, con esclusione delle derivazioni richieste dall'agenzia stessa ai sensi dell'art. 42, comma 1;

f) servizio regionale competente in materia di risorse idriche, per le derivazioni assoggettate alle procedure di cui al capo III e per quelle richieste dall'agenzia d'ambito.

Art. 13.

Conferenza di servizi

1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento può indire una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14.

Sopralluogo

1. Il responsabile del procedimento decide in merito alla necessità del sopralluogo in relazione alla presenza di osservazioni e/o opposizioni, alla complessità dell'opera di presa, alla sua ubicazione e tipologia.

2. Il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al richiedente la concessione ed a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni. La comunicazione deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale data.

3. Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.

Art. 15.

Integrazioni documentali

1. Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta all'interessato assegnandogli un termine per provvedere. In caso di mancato rispetto del termine si applica la disciplina di cui all'art. 7.

Art. 16.

Autorizzazione alla perforazione di pozzi

1. Nel caso di richiesta di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, il Servizio, ferma restando la disciplina prevista all'art. 95 del regio decreto n. 1775/33 relativamente alle perforazioni su fondo altrui, autorizza in via preliminare gli eventuali assaggi o indagini previsti dall'art. 98 del citato regio decreto e la perforazione del pozzo, dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 12.

2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;

b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla/e falda/e captabile/i;

c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a sei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;

d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;

e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della amministrazione pubblica.

3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.

4. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio l'interessato trasmette al servizio, entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica:

a) l'esatta localizzazione della perforazione;

b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrazioni, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;

c) la stratigrafia dei terreni attraversati;

d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;

e) il tipo di falda captata.

5. Per i pozzi di portata massima superiore a 5 l/s la relazione di cui ai comma 4 indica altresì:

a) le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;

b) il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.

6. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della concessione.

Art. 17.

Perforazioni finalizzate a controlli

1. Qualora le perforazioni siano finalizzate e sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia al Servizio una comunicazione corredata da:

a) relazione tecnica generale;

b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare;

c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale).

2. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che il Servizio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette al Servizio la stratigrafia dei terreni attraversati.

3. Nello stesso termine di cui al comma 2 il Servizio può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.

Capo II

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 18.

Rilascio della concessione

1. La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale, in coerenza con il piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della legge regionale n. 3/99 e con i piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità.

2. Tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di cui all'art. 19.

3. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna, con le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi del concessionario;
- b) quantità di acqua concessa;
- c) luogo di presa e di eventuale restituzione;
- d) uso e durata della concessione;
- e) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.

Art. 19.

Disciplinare di concessione

1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario.

2. Il disciplinare è redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla direzione generale competente e contiene i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) la quantità d'acqua da derivare espressa in muoduli o in l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, in mc annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonché la curva di portata;
- c) l'uso o gli usi cui la risorsa è destinata;
- d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;
- e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
- f) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equilibrio del bilancio idrico;
- g) la durata della concessione;
- h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
- i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
- l) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;
- m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
- n) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;
- o) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa con le modalità indicate dal Servizio;
- p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.

3. Il testo del disciplinare è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'art. 18. Il Servizio assegna al concessionario un termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato e di un eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria secondo gli importi indicati.

Art. 20.

Criteri per la determinazione del canone

1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dall'art. 152 della legge regionale n. 3/99, in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio della concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria, concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto.

2. La prima annualità del canone viene corrisposta anticipatamente, all'atto del ritiro del provvedimento di concessione, mentre gli importi successivi sono versati prima della scadenza dell'annualità precedente.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, qualora la concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone è determinato sulla base della portata assentita nell'unità di tempo, espressa in l/s o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base della portata massima concessa.

4. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone è calcolato in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a 3.000.000 di metri cubi annui.

5. Nel caso di uso idroelettrico/forza motrice il canone è calcolato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in kW.

6. Alla concessione di derivazione, destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso.

7. La concessione di risorse idriche qualificate, come individuate da direttiva regionale, qualora destinate ad uso diverso dal consumo umano, come definito dall'art. 2 del d.lgs. n. 31/01, comporta l'applicazione di un canone triplicato.

Art. 21.

Durata della concessione

1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore a trenta anni ovvero a quaranta anni per l'uso irriguo ed è determinata in relazione all'uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, distribuzione e restituzione.

2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque e dei piani territoriali di coordinamento provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare.

Art. 22.

Diniego della concessione

1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:

- a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
- b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
- c) incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal piano regolatore generale degli acquedotti;
- d) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
- e) incompatibilità tra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
- f) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
- g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
- h) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
- i) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
- l) contrasto con il pubblico generale interesse.

Art. 23.

Concessione d'acqua e di beni demaniali

1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area. L'importo del canone da corrispondere annualmente è relativo alla sola concessione della risorsa idrica.

2. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al demanio forestale dello Stato, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale.

3. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al demanio regionale, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale se necessario.

4. Il Servizio può rilasciare ai consorzi di bonifica e di irrigazione concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesso o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettore, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua.

Art. 24.

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso.

2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione e di rinnovo decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio ed è di centocinquanta giorni.

3. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 28, 31, comma 2, e 34 decorre dalla data di ricezione della relativa domanda da parte del Servizio ed è di sessanta giorni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32, recante «Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso».

5. Il termine è sospeso, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 32/93, nei casi in cui debbano essere acquisiti i pareri di cui all'art. 12, nel caso in cui vengano richieste le integrazioni di cui all'art. 15 e dalla data di rilascio dell'autorizzazione a quella di ricezione della relazione di cui all'art. 16, comma 4, relativamente all'espletamento della procedura di autorizzazione alla perforazione.

Art. 25.

Notificazione e registrazione degli atti

1. Tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica devono essere notificati all'intestatario e devono indicare i termini e le modalità per l'impugnazione.

2. I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di cambio di titolarità sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di registro, calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% all'importo complessivo dei canoni dovuti per la durata della concessione, risulti inferiore all'importo della tassa fissa di registrazione.

Capo III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 26.

Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale

1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali.

2. Le domande di derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica (screening), ai sensi del Titolo II della legge regionale n. 9/99, sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione del provvedimento dell'amministrazione competente di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/99.

3. Le derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale n. 9/99, sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta la domanda di concessione, corredata della prescritta documentazione, all'amministrazione competente per la VIA. Il Servizio effettua l'istruttoria di rito e partecipa alla conferenza di servizi di cui all'art. 18 della stessa legge.

Capo IV

PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Art. 27

Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'art. 6. Il richiedente, di norma, è esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.

2. Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione né condizionate al parere dell'autorità di bacino, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del regio decreto n. 1775/33. L'amministrazione ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.

3. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'art. 31, comma 1, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

4. Qualora la richiesta di rinnovo comporti varianti non sostanziali alla concessione originaria, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata al comma 4 dell'art. 31.

5. La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22.

6. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.

7. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la domanda è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione.

8. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

Art. 28.

Cambio di titolarità

1. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata al servizio entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

2. Il servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale, intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

Art. 29.

Sottensione

1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:

- a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
- b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.

2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
- b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.

3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal servizio in fase di istruttoria.

4. L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere un indennizzo. Il servizio recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al servizio.

5. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

6. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

Art. 30.

Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione

1. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:

- a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
- b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
- c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
- d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.

2. Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel

caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, il servizio dovrà procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, alla sua revoca.

3. Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che sarà, invece, proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione superiori.

Art. 31.

Varianti alla concessione

1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:

- a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle opere di derivazione;
- b) variazione in aumento del prelievo;
- c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;
- d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.

2. Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere assentite dal Servizio.

3. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, del presente regolamento. Alla domanda sono allegate:

- a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;
- b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.

4. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 35, comma 2.

TITOLO III

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 32.

Decadenza

1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:

- a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- c) mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione;
- e) subconcessione a terzi.

2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provveda. Nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la decadenza è immediata.

Art. 33.

Revoca

1. La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Art. 34.

Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta al servizio e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del titolare;
- b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
- c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.

2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La determinazione del servizio di presa d'atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto all'art. 35.

Art. 35.

Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza

1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati.

2. Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata, secondo le prescrizioni del servizio, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.

3. Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:

a) modifica della destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

4. Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 3.

5. Qualora il servizio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'agenzia del demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

6. Il servizio, nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

TITOLO IV

CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

Art. 36.

Prelievi assoggettati a procedura semplificata

1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i seguenti prelievi di acqua pubblica, purché gli stessi non siano ubicati all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientrino nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447:

a) i prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisoria, conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata massima non superiore a 5 l/s, esercitati mediante opere di prelievo mobili;

b) i prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico nonché quelli ad uso irriguo, a condizione che l'esercizio del prelievo sia effettuato con opere mobili e che la portata massima dello stesso non sia superiore a 2 l/s;

c) i prelievi di acqua sotterranea, a qualsiasi uso extradomestico destinati, quando il volume annuo di prelievo non superi i mc 3000 e la profondità della falda intercettata non ecceda i 30 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o aree soggette a subsidenza o a ingressione salina.

2. Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle tipologie di cui al comma 1 presenta apposita istanza al servizio precisando:

a) la localizzazione dell'opera mediante riferimenti catastali e indicazione delle coordinate geografiche UTM;

b) la descrizione delle opere mobili di prelievo o del pozzo da perforare;

c) l'indicazione dettagliata e la motivazione del quantitativo di acqua di cui si chiede il prelievo in rapporto all'uso;

d) la portata massima e media in l/s nonché i volumi di prelievo in metri cubi annui, mensili e giornalieri, quando coerenti con la destinazione d'uso;

e) la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale orario di funzionamento della pompa;

f) l'eventuale presenza di invasi, bacini di accumulo o altre fonti di approvvigionamento complementari, indicandone la potenzialità e le modalità di utilizzo da parte del richiedente.

3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione:

a) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000;

b) planimetria catastale in scala 1:2000;

c) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.

4. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, è inviata alla competente autorità di bacino per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 7, comma 2 del regio decreto 1775/33. In tale caso il termine del procedimento non è sospeso.

5. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il richiedente può esercitare il prelievo fermo restando l'obbligo del pagamento del canone con decorrenza dalla stessa data.

6. Il servizio, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, stabilisce la durata della concessione nonché il canone da corrispondere per l'utilizzo della risorsa idrica e trasmette al richiedente il provvedimento ed il relativo disciplinare di concessione, redatto sulla base dello schema tipo predisposto dalla direzione generale competente per ciascuna delle tipologie di prelievo indicate al comma 1.

7. Nel termine di cui al comma 5 ed in alternativa a quanto previsto al comma 6, il servizio dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:

a) qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la procedura semplificata;

b) in caso di parere negativo espresso dall'autorità di bacino;

c) qualora la domanda o la documentazione debba essere integrata ai fini istruttori;

d) per ragioni di pubblico interesse.

Conseguentemente il servizio richiede le integrazioni documentali per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione.

8. I prelievi di cui al presente articolo sono assentiti per un massimo di anni cinque, fermo restando quanto disposto dall'art. 47, comma 1.

9. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo l'utente presenta apposita istanza al servizio almeno sessanta giorni prima della scadenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'utente non rispetti il termine per la presentazione la domanda di rinnovo è soggetta alla procedura ordinaria. In caso di mancata pronuncia del servizio, ai sensi dei commi 6 e 7, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni della originaria.

TITOLO V

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Capo I

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE PREFERENZIALE E DI RICONOSCIMENTO DELLE UTILIZZAZIONI DI ACQUE CHE HANNO ASSUNTO NATURA PUBBLICA.

Art. 37.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina i seguenti procedimenti:

a) concessione preferenziale, di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, che può essere richiesta, con esclusione di qualunque concorrente e limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata, da coloro che, al 10 agosto 1999, prelevavano acque non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche;

b) riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque, di cui al citato art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 238/1999, che può essere richiesto, con esclusione di qualunque concorrente, da:

b1) i possessori di un titolo legittimo, inteso come quell'atto che, per l'ordinamento legislativo del tempo e del luogo in cui era stato emanato, consentiva legittimamente l'utilizzazione dell'acqua, riconosciuta pubblica da successive norme;

b2) gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, recante norme sulle derivazioni di acque pubbliche, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica.

2. Per quanto non specificamente disciplinato nel presente titolo si applica la disciplina prevista per il rilascio delle concessioni di acqua ai titoli II, III e IV.

Art. 38.

Procedimento di rilascio della concessione preferenziale

1. La domanda di concessione preferenziale si intende validamente presentata se pervenuta al servizio entro il termine previsto dalla legge.

2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dagli articoli 6 o 36, invita il richiedente a regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art. 7, l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con atto formale, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo la scadenza del termine.

3. Il servizio, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso, predispone un'elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e

media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la destinazione d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione, l'importo del canone, distinguendo:

a) utenze da acque sotterranee su base comunale;

b) utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o al bacino idrografico.

4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono inviati all'autorità di bacino competente per l'espressione del parere di cui all'art. 9 ed agli enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto dall'art. 25 della legge n. 36/1994.

5. Il servizio procede contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio degli elenchi di cui al comma 3, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.

6. Il servizio, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonché prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai sensi dell'art. 23, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/1999.

7. Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito di applicazione del capo III «Valutazione di impatto ambientale» seguono la disciplina ivi prevista.

8. I procedimenti riconducibili alla fattispecie della concessione preferenziale per i quali l'istruttoria sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi dell'art. 43.

Art. 39.

Procedimento di riconoscimento di antico diritto

1. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate se pervenute al servizio entro il termine previsto dalla legge. Alla domanda deve essere allegata copia del titolo legittimamente l'uso o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 10 agosto 1884, n. 2644.

2. Le domande di riconoscimento sono soggette al medesimo procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione della fase relativa alla pubblicazione all'albo pretorio.

3. Qualora il servizio valuti la documentazione presentata non idonea a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la domanda di riconoscimento è considerata quale domanda per il rilascio di concessione preferenziale.

Capo II

PROCEDIMENTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 36/1994

Art. 40.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le modalità di esercizio della facoltà, attribuita ai consorzi di bonifica e di irrigazione dall'art. 27, comma 1 della legge n. 36/1994, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi, a condizione che tali usi comportino la restituzione, nel medesimo sistema dei canali e cavi consortili, di una portata non inferiore all'80% delle acque derivate e che la qualità della risorsa restituita sia compatibile con le successive utilizzazioni.

2. Possono essere autorizzati all'esercizio della facoltà di cui al comma 1 tutti i consorzi di bonifica e di irrigazione regolarmente costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico diritto o della concessione preferenziale a derivare la risorsa di cui si richiede l'uso alternativo, formalmente rilasciati dall'autorità competente.

Art. 41.

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata al servizio nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa afferente alla concessione di derivazione originaria e contiene i seguenti elementi:

- a) dati identificativi e costitutivi del consorzio;
- b) individuazione dei corpi idrici interessati dalla diversa utilizzazione e indicazione degli estremi catastali dei punti di prelievo;
- c) uso della risorsa;
- d) quantitativo della risorsa per l'uso richiesto e destinatari dell'approvvigionamento.

2. La domanda si intende validamente presentata se accompagnata dai seguenti allegati:

- a) copia del titolo concessorio che legittima la derivazione d'acqua ad uso irriguo o di bonifica;
- b) dimostrazione del regolare pagamento dei canoni demaniali;
- c) progetto definitivo delle opere da realizzare e la relativa documentazione tecnica, indicata all'art. 6, comma 2, da cui si evinca il rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, comma 1;
- d) progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti;
- e) pareri previsti dall'art. 12, comma 1, lettera b), e comma 2;
- f) pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, o della verifica o valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9/1999;
- g) copia della richiesta di fornitura di acqua formulata dai destinatari nell'ipotesi di utilizzazione ai fini dell'approvvigionamento di imprese produttive.

3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza della domanda o degli allegati, può richiedere eventuali integrazioni documentali assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Il mancato adempimento nel termine comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

4. Il servizio, sentiti gli altri servizi eventualmente interessati, verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del consorzio e la corrispondenza della utilizzazione alle condizioni di cui all'art. 40, comma 1, valutandone altresì la compatibilità con gli obiettivi di tutela della risorsa e con gli altri interessi pubblici.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il predetto termine, il servizio non adotti il provvedimento di autorizzazione o di diniego ovvero non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta s'intende assentita, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, e negli importi stabiliti dall'art. 152 della legge regionale n. 3/1999.

6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente capo ha durata non superiore a quella della concessione originaria, di cui non costituisce variante ai sensi dell'art. 31, e può essere subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni.

TITOLO VI

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

Norme speciali

1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994 e alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, è concessa all'agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al comune ove è ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i comuni che beneficino dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale risorsa può essere altresì concessa a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato.

2. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai consorzi di bonifica e di irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di concessione al servizio, ma si rapporta direttamente col consorzio gestore.

3. L'utente si rapporta direttamente col consorzio di bonifica e irrigazione anche nel caso di cui al comma 4 dell'art. 23, limitatamente al prelievo ad uso irriguo di acqua vettoriata, previa acquisizione della concessione per l'opera di presa rilasciata dal servizio qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse ovvero, nel caso di opere mobili, previa comunicazione al servizio, che può dettare eventuali prescrizioni nel termine di trenta giorni.

4. La Regione può individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i quali è rilasciata al consorzio di bonifica e di irrigazione competente territorialmente un'unica concessione di acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione della risorsa idrica. Il consorzio si rapporta direttamente con gli utenti che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e con le modalità di cui al comma 3, e può avvalersi della facoltà di destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 27 della legge n. 36/1994. Restano valide fino alla scadenza le concessioni di derivazione già rilasciate sul corso d'acqua naturale.

Art. 43.

Norme generali su i procedimenti pendenti

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati e riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate al titolo II, al titolo IV ed al titolo V. Il responsabile del procedimento, al fine di acquisire i pareri di cui agli articoli 9 e 12, può convocare la conferenza di servizi di cui all'art. 13 e, qualora lo ritenga opportuno, può disporre l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la fattispecie delle concessioni in sanatoria è ricondotta, in relazione alle caratteristiche dei prelievi, alle procedure di concessione individuate al titolo II o al titolo IV.

3. Per tutti i procedimenti per i quali il disciplinare di concessione sia già stato sottoscritto dall'utente si considera concluso l'iter istruttorio e si procede all'adozione del provvedimento finale, limitando la durata della concessione secondo quanto previsto dall'art. 47, prevedendo prescrizioni finalizzate al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale, nonché adeguando l'importo dei canoni al disposto dell'art. 152 della legge regionale n. 3/1999.

4. Per le domande di concessione rientranti nelle tipologie previste dall'art. 36 il termine di sessanta giorni, di cui al comma 5 dello stesso articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora sia necessaria un'integrazione documentale il termine decorre dalla ricezione dei documenti richiesti.

5. Per le domande di derivazione da sottoporre a valutazione di impatto ambientale si procede secondo quanto previsto dall'art. 46.

6. Per i procedimenti relativi alle grandi derivazioni, come individuate all'art. 6 del regio decreto n. 1775/1933, si procede con le modalità indicate ai commi 1, 2, 3 e 5 acquisito il parere del servizio regionale competente in materia di risorse idriche.

7. Alle domande di proroga della concessione presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legislativo n. 152/1999 si applicano le disposizioni previste all'art. 27 per il rinnovo della concessione integrando i pareri ivi previsti con quello dell'autorità di bacino.

8. L'utilizzo di corsi d'acqua naturali quali vettori di acque assentite ad uso irriguo, in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, è consentito ai consorzi di bonifica e di irrigazione, sino al pronunciamento del servizio qualora sia presentata domanda, ai sensi del comma 4 dell'art. 23, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo di occupazione. Le domande di rinnovo della concessione, che presuppongono quale condizione imprescindibile di esercizio della derivazione la veicolazione della risorsa in un corpo naturale non rientrante nel reticolo consortile, si intendono presentate anche ai sensi del comma 4 dell'art. 23.

Art. 44.

Licenze di attingimento

1. I procedimenti relativi alle domande di licenza annuale di attingimento, già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono perfezionati a norma dell'art. 56 del testo unico n. 1775/1933 qualora non sia stato superato il limite quinquennale di rinnovo previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 275/1993.

Art. 45.

Procedimenti di autorizzazione alla ricerca

1. I titolari di autorizzazione alla ricerca, anche se rilasciata prima del 10 agosto 1999 qualora entro tale data non sia iniziato il prelievo, devono presentare, con le modalità previste dall'art. 6, domanda di concessione, che verrà istruita secondo le procedure di cui al presente regolamento, con esclusione della fase relativa al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione.

2. Per le domande di autorizzazione alla ricerca, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli interessati devono presentare domanda di concessione ai sensi dell'art. 6. L'istruttoria rimane sospesa sino alla presentazione della domanda di concessione ed il procedimento si conclude ai sensi del presente regolamento facendo salvi gli adempimenti già effettuati che risultino ad esso conformi.

Art. 46.

Progetti di derivazione sottoposti a valutazione di impatto ambientale

1. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, rimangono sospesi sino all'esito della suddetta procedura. Il richiedente attiva la procedura di VIA presso l'amministrazione statale competente trasmette l'esito al servizio per la conclusione del procedimento.

2. I provvedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9/1999, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono sospesi sino all'attivazione della procedura di VIA presso l'autorità competente. Per la conclusione del procedimento il proponente integra la documentazione presentata ai sensi della legge regionale n. 9/1999 con quella richiesta dal presente regolamento.

3. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a procedura di screening ai sensi della legge regionale n. 9/1999, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono sospesi sino all'esito della stessa. In caso di verifica positiva ed esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, il servizio conclude il procedimento, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni dettate a seguito della procedura di screening. Qualora sia accertata la necessità della ulteriore procedura di VIA, si rimanda a quanto previsto dal comma 2.

Art. 47.

Termine provvisorio per la durata delle concessioni

1. Fino all'adozione della direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21, tutte le concessioni ed autorizzazioni, comprese quelle disciplinate dagli articoli 36 e 37, sono rilasciate o rinnovate per una durata non superiore all'anno 2005.

2. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere prorogate, alla loro scadenza, sino al termine individuato, in relazione alla loro tipologia, dalla direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21.

Art. 48.

Revisione delle concessioni

1. Tutte le utenze in atto al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 258/2000, devono essere censite, in relazione al corpo idrico superficiale o sotterraneo di approvvigionamento, entro il 30 giugno 2002.

2. Entro un anno dalla data di adozione del piano di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della legge regionale n. 3/1999, i servizi procedono alla revisione delle concessioni in atto, prevedendo, ove necessario, la riduzione temporale o quantitativa dei prelievi e prescrivendo rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici. Tali limitazioni non danno luogo ad indennizzo da parte della pubblica amministrazione, ma ad una eventuale riduzione del canone annuo di concessione ai sensi dell'art. 22, comma 5 del decreto legislativo n. 152/1999.

Art. 49.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, riconducibile all'utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua pubblica comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 17 del testo unico n. 1775/1933.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le sanzioni amministrative previste all'art. 155 della legge regionale n. 3/1999 si applicano anche alle violazioni del presente regolamento nelle parti in cui sostituisce la disciplina di cui al testo unico n. 1775/1933.

Art. 50.

Norma finale

1. Il presente regolamento sostituisce ogni altra disposizione con esso incompatibile. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applica la vigente normativa di settore.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 novembre 2001

ERRANI

02R0030

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 59.

Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura - A.R.T.E.A. - e norme per il funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola - CAA).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 19 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1998, N. 11 «NORME PER LO SNELLIMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA».

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 11 del 1998

1. L'art. 1 della legge regionale n. 11 del 1998, è così sostituito: «Art. 1 (*Finalità e oggetto della legge*). — 1. La presente legge detta norme in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca e attività connesse, al fine di:

- a) assicurare ai cittadini migliori modalità di accesso ai procedimenti amministrativi;
- b) valorizzare il ruolo delle province e comunità montane quali enti di programmazione e controllo;
- c) agevolare l'attività dell'ARTEA e delle altre amministrazioni pubbliche operanti nelle materie di cui al presente comma.

2. La legge disciplina in particolare:

a) il funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) operanti sul territorio regionale in attuazione dell'art. 3-bis, comma 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) lo snellimento dell'attività amministrativa per mezzo della facoltà per la Regione, le province e comunità montane, l'ARTEA nonché le altre amministrazioni pubbliche di affidare compiti di assistenza procedimentale, privi di discrezionalità amministrativa, ai CAA di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999;

c) la facoltà per gli utenti di ricevere assistenza da parte dei CAA;

d) la semplificazione dei procedimenti.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 11 del 1998

1. L'art. 2 della legge regionale n. 11 del 1998, è così sostituito:

«Art. 2 (*Attività svolte dai CAA*). — 1. I CAA che operano sul territorio regionale, oltre alle attività previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999, possono svolgere nelle materie di cui all'art. 1, le seguenti attività:

a) attività di assistenza procedimentale per conto delle province, delle comunità montane, della Regione, dell'ARTEA, nonché di altre amministrazioni pubbliche, con le modalità indicate nella presente legge;

b) attività di assistenza all'utente, sulla base di uno specifico mandato scritto dell'interessato.

2. Le attività di assistenza procedimentale di cui al comma 1, lettera a) consistono:

a) nell'acquisizione, registrazione, conservazione delle istanze e della documentazione presentata dall'interessato;

b) nella verifica e asseveramento circa la correttezza formale degli atti di cui alla lettera a), inclusi gli adempimenti funzionali alla regolarizzazione delle istanze.

3. Le attività di assistenza all'utente di cui al comma 1, lettera b) consistono:

a) nella tenuta di registri e scritture contabili;

b) nell'assistenza alla elaborazione di istanze e dichiarazioni;

c) nell'accesso, previo accordo operativo con gli enti interessati, al sistema informativo regionale (SIART) e alle banche dati di altre amministrazioni pubbliche, al fine delle elaborazioni delle istanze e delle dichiarazioni nonché ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica degli utenti.

4. Gli addetti del CAA sono responsabili dell'identificazione del richiedente e se necessario provvedono ad autenticare le firme o gli atti inerenti la documentazione presentata.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 1998

1. L'art. 3 della legge regionale n. 11 del 1998, è così sostituito:

«Art. 3. (*Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte delle province e comunità montane nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione*). — 1. Le province e le comunità montane, possono affidare ai CAA che lo richiedano, mediante apposita convenzione, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione.

2. Nelle aree interessate da ciascuna convenzione stipulata ai sensi del comma 1, gli adempimenti procedurali affidati ai CAA rientrano nella competenza esclusiva degli stessi.

3. Le province e le comunità montane comunicano alla Regione l'avvenuta stipula delle convenzioni.

4. La giunta regionale, sentiti gli enti interessati, individua gruppi di procedimenti che per la reciproca connessione possono costituire oggetto di incarico ai sensi del comma 1, solo nella loro unitarietà, stabilisce il tariffario degli interventi di assistenza procedimentale di cui all'art. 2, comma 2, effettuati dai CAA per conto delle province o

comunità montane convenzionate, definisce i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 6 e provvede in ordine alle materie previste dall'art. 7, commi 1 e 2.

5. La giunta regionale approva altresì, sentiti gli enti interessati, apposite disposizioni intese ad assicurare l'uniforme esercizio delle attività di assistenza procedimentale e costituenti parte integrante di ciascuna convenzione fra i CAA e le province o comunità montane.

6. La Regione partecipa con appositi contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla copertura degli oneri finanziari gravanti sulle province o sulle comunità montane e conseguenti all'affidamento di funzioni ai CAA. I contributi restano nella disponibilità degli enti sino alla scadenza delle convenzioni stipulate.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 1998

1. L'art. 4 della legge regionale n. 11 del 1998, è così sostituito:

«Art. 4 (*Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dell'ARTEA*). — 1. L'ARTEA può affidare ai CAA che lo richiedano, mediante apposite convenzioni, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito dei procedimenti di propria competenza.

2. Per i procedimenti su cui concorrano gli incarichi di cui al comma 1, e deleghe di competenze alle province e comunità montane, l'ARTEA detta le necessarie disposizioni di raccordo funzionale fra tali soggetti.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 11 del 1998

1. L'art. 5 della legge regionale n. 11 del 1998, è così sostituito:

«Art. 5 (*Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte della Regione e di altre amministrazioni pubbliche*). — 1. La Regione può affidare ai CAA che lo richiedano, mediante apposite convenzioni, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito dei procedimenti di competenza regionale previamente individuati dalla giunta regionale.

2. Gli incarichi di assistenza procedimentale previsti dalla presente legge possono essere affidati ai CAA anche da amministrazioni pubbliche diverse da quelle menzionate al comma 1 e agli articoli 3 e 4, mediante stipula di convenzioni con qualunque CAA ne faccia richiesta.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1998

1. L'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1998, è così costituito:

«Art. 6 (*Abilitazione dei CAA*). — 1. I CAA esercitano la propria attività previa abilitazione regionale. I CAA sono costituiti nelle forme e su iniziativa dei soggetti di cui all'art. 3-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 1999. Qualora la società richiedente intenda operare sul territorio regionale la domanda è presentata alla Regione Toscana, salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001, nel caso in cui la società operi su un ambito territoriale distribuito tra più regioni.

2. L'abilitazione regionale è subordinata alla verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, nel rispetto delle modalità procedurali previste dal decreto stesso. Riguardo alle società di servizi di cui il CAA si avvalga per l'esercizio delle proprie attività sono effettuate le verifiche previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 11 del 1998

1. L'art. 7 della legge regionale n. 11 del 1998, è così sostituito:

«Art. 7. (*Condizioni generali e requisiti aggiuntivi di garanzia e di capacità operativa dei CAA*). — 1. La giunta regionale definisce le condizioni generali regolanti l'assunzione da parte dei CAA degli incarichi previsti dalla presente legge. Tali condizioni costituiscono parte integrante di ciascuna convenzione.

2. La giunta regionale, inoltre, può stabilire, ai fini dell'affidamento ai CAA da parte delle amministrazioni pubbliche, integrazioni di garanzia rispetto all'importo previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001.

3. L'ARTEA, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume degli aiuti può richiedere un aumento della garanzia prestata e la presenza di requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001.

4. Ferme le incompatibilità sancite dalla legge e dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, il libero professionista che in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore di un CAA sia interessato all'esercizio delle attività di assistenza in ordine ad un procedimento non può svolgere incarichi relativi al medesimo procedimento per conto delle amministrazioni pubbliche.

5. Qualora il CAA espleti le attività previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), la carta dei servizi di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, disciplina la possibilità per l'utente di sporgere reclami alla Regione in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 11 del 1998

1. L'art. 8 della legge regionale n. 11 del 1998, è così sostituito:

«Art. 8 (*Vigilanza e controllo sui CAA*). — 1. La Regione Toscana esercita la vigilanza sui CAA in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti ai fini dell'abilitazione regionale.

2. I soggetti convenzionati con i CAA vigilano sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle singole convenzioni.

3. I soggetti convenzionati devono comunicare tempestivamente alla Regione le inadempienze suscettibili di determinare la revoca dell'abilitazione.

4. L'abilitazione regionale è revocata nei casi e con le modalità previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.

5. L'avvio del procedimento di contestazione degli addebiti al CAA è immediatamente comunicato ai soggetti convenzionati con lo stesso CAA.

6. I soggetti convenzionati con i CAA trasmettono, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione relativa ai risultati dell'attività di controllo e vigilanza.».

Art. 9.

Abrogazione dell'art. 7-bis della legge regionale n. 11 del 1998

1. L'art. 7-bis della legge regionale n. 11 del 1998, è abrogato.

Art. 10.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 1998

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 1998, è così sostituito:

«1. Le province e le comunità montane, nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione, possono affidare all'ARTEA ed anche alla fidi Toscana S.p.a. gli adempimenti previsti dai programmi di intervento finanziario, privi di discrezionalità amministrativa, che consistono nell'erogazione, monitoraggio, verifiche parziali e rendicontazione, ai sensi della normativa vigente, dei finanziamenti previsti dai programmi di intervento finanziario, con esclusione del collaudo finale.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 1999, N. 60 «AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARTEA.

Art. 11.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 60 del 1999

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 60 del 1999, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni affidate ai sensi del comma 2 può indicare specifici criteri e modalità.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 60 del 1999

1. L'art. 5 della legge regionale n. 60 del 1999, è così sostituito:

«Art. 5 (*Affidamento di servizi e delega di funzioni*). — 1. L'ARTEA, oltre alle attività di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999, può affidare, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, ai CAA abilitati ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e successive modificazioni, lo svolgimento delle attività di assistenza procedimentale previste dall'art. 2 della legge regionale n. 11 del 1998.

2. L'ARTEA può stipulare convenzioni con le associazioni dei produttori riconosciute o operanti nella Regione Toscana per lo svolgimento delle attività attribuite alle associazioni stesse dalla normativa comunitaria, al tal fine mettendo a disposizione le informazioni necessarie.

3. L'ARTEA può delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'art. 3 ed i relativi controlli di cui all'art. 4, per le tipologie di spesa relative al programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano investimenti, alle province e comunità montane, che la esercitano nel rispetto delle condizioni previste dal punto 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663 del 1995. Per lo svolgimento delle funzioni suddette, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici delle province e delle comunità montane sono collegati al sistema informatico-gestionale dell'ARTEA al sistema informativo regionale e al SIAN di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)».

Art. 13.

Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale n. 60 del 1999

1. L'art. 6 della legge regionale n. 60 del 1999, è abrogato.

Art. 14.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 60 del 1999

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 60 del 1999, è abrogata.

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 60 del 1999, è abrogata.

Art. 15.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 60 del 1999

1. La lettera e) dell'art. 10 della legge regionale n. 60 del 1999, è così sostituita:

«e) adotta per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria specifici manuali procedimentali in applicazione comunitaria.»

Capo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Norme finali e transitorie

1. I centri autorizzati di assistenza procedimentale (CAAP) autorizzati dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 11 del 1998 adeguano, entro il termine stabilito con deliberazione della giunta regionale, la propria struttura societaria e operativa ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2001, e presentano, entro lo stesso termine, alla Regione una richiesta di abilitazione a CAA corredata dalla pertinente documentazione.

2. Qualora la richiesta non sia presentata nei termini previsti, o il procedimento si concluda con il rigetto della richiesta di abilitazione, l'autorizzazione regionale è revocata, fatte salve le convenzioni in corso al momento della revoca.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta la Regione verifica i requisiti e rilascia l'abilitazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1998, come modificato dalla presente legge.

4. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8 e 9, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1998, nonché l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 60 del 1999, sono sostituiti, abrogati, o modificati dalla presente legge con effetto dall'emanazione della deliberazione di cui al comma 1.

5. Il CAAP abilitato a centro autorizzato di assistenza agricola conserva ad ogni effetto la titolarità dei rapporti giuridici in corso all'atto della trasformazione in CAA.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 dicembre 2001

MARTINI

02R0285

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 83 «Istituzione dell'azienda regionale agricola Alberese».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 41 del 19 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 83 del 1995

1. L'art. 2 della legge regionale n. 83 del 1995, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Finalità). — 1. L'Azienda:

a) svolge attività di coltivazione dei terreni di sua proprietà e di quelli assunti in affitto o in concessione da terzi;

b) esercita la selvicoltura e l'allevamento del bestiame;

c) svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e promuove azioni comuni anche con le altre aziende agricole operanti nel Parco della Maremma per la valorizzazione della produzione;

d) esercita l'agriturismo in tutte le sue forme ivi comprese quelle sportive e di ricreazione;

e) può costituire società, assumere partecipazioni in altre aziende e partecipare a cooperative e consorzi ed associazioni, aventi finalità compatibili con le attività aziendali.»

2. L'azienda può svolgere, su proposta dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura e foreste (ARMA), di cui alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 «Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale» o delle università della Toscana, attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, comprese le iniziative volte alla divulgazione ed alla didattica.

3. L'azienda, per lo svolgimento dell'attività di cui ai precedenti commi, si avvale della consulenza tecnico-scientifica dell'ARSIA.

4. La giunta regionale, con proprio provvedimento, può istituire nell'Azienda agricola di Alberese e Rispeccia un centro di rappresentanza della Regione Toscana.

5. La giunta regionale, con proprio provvedimento, affida all'azienda attività di ricerca per tecniche produttive legate all'ambiente ed allo sviluppo sostenibili, anche allo scopo di costituire presso l'azienda medesima un polo europeo per l'agricoltura sostenibile e biologica nel bacino del Mediterraneo.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 83 del 1995

1. L'art. 3 della legge regionale n. 83 del 1995, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Organi dell'Azienda). — 1. Sono organi dell'azienda:

a) l'amministratore;

b) il collegio dei revisori;

e) il comitato consultivo.

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 83 del 1995

Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 83 del 1995, è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Nel caso in cui l'azienda, a norma dell'art. 2, comma 1, costituisca società, la carica di amministratore delle stesse è attribuita dal consiglio regionale o all'amministratore dell'azienda o a soggetti dallo stesso proposti.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 83 del 1995

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 83 del 1995, è sostituito dal seguente:

«2. L'amministratore propone alla giunta regionale entro il 30 settembre di ciascun anno lo schema della relazione previsionale programmatica ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di esercizio dell'azienda.»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 83 del 1995

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 83 del 1995, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-bis (Direttore tecnico). - 1. Per la direzione tecnica dell'azienda l'amministratore nomina un direttore tecnico individuato, a seguito di avviso pubblico, fra soggetti di specifica e documentata competenza, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità tecnica in aziende agricole, anche private, per almeno tre anni.

2. Il direttore tecnico è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 83 del 1995

1. L'art. 7 della legge regionale n. 83 del 1995, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Incompatibilità*). — 1. Fermo quanto disposto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modificazioni e integrazioni, non possono essere nominati amministratori i consiglieri regionali e i componenti degli organi di altri enti regionali, i sindaci, i presidenti delle amministrazioni comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e i membri degli esecutivi di tali enti; i presidenti, direttori o componenti di organi di rappresentanza o esecutivi di enti pubblici e privati, anche economici, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali; gli amministratori straordinari delle aziende sanitarie locali, gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi all'azienda ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole.

2. Nel caso in cui sia nominato amministratore un dipendente regionale, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale». Nel caso in cui il dipendente regionale sia collocato in aspettativa, senza assegni per tutta la durata dell'incarico, il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

3. L'incarico di direttore tecnico non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente od autonoma ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo per i pubblici dipendenti.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 83 del 1995

1. L'art. 9 della legge regionale n. 83 del 1995, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Sostituzione*). — 1. La nomina dell'amministratore, dei membri del collegio dei revisori e del comitato consultivo in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso, ferme restando le procedure per la nomina di cui agli articoli precedenti.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 83 del 1995

1. L'art. 10 della legge regionale n. 83 del 1995, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Compensi e rimborsi spese*). — 1. I compensi e le indennità per l'amministratore, i revisori e il comitato consultivo sono così determinati:

a) all'amministratore viene corrisposto un compenso annuo pari al trattamento economico spettante al personale regionale appartenente alla seconda qualifica dirigenziale comprensivo della indennità per la funzione di coordinamento;

b) agli amministratori di società costituite dall'azienda diversi dall'amministratore della stessa l'indennità è determinata nella misura del trenta per cento di quella di cui alla lettera a) ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 3;

c) al presidente del collegio dei revisori una indennità annua pari al quindici per cento del compenso spettante all'amministratore;

d) ai membri del collegio dei revisori una indennità annua pari al dieci per cento del compenso spettante all'amministratore;

e) al presidente del comitato consultivo è corrisposta una indennità mensile pari a € 774;

f) ai membri del comitato consultivo è corrisposta una indennità mensile pari a € 413, nonché il rimborso delle spese di vitto e trasferimento in misura pari a quelle previste per i dirigenti regionali.

2. Ai membri componenti il collegio dei revisori, residenti in sede diversa da quella dell'azienda, è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.

3. Per il presidente ed i membri dei collegi dei revisori di società costituite dall'azienda le indennità sono determinate nella misura del cinquanta per cento di quelle previste alle lettere e) e d) del comma 1, ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 2.

4. All'amministratore è dovuto inoltre, quando si rechi fuori della sede aziendale per motivi di ufficio, in comuni distanti oltre dieci chilometri, il rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.

5. Le competenze di cui ai precedenti commi sono da imputarsi al bilancio dell'azienda.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 83 del 1995

1. L'art. 11 della legge regionale n. 83 del 1995, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Relazione previsionale programmatica e bilancio*). — 1. La relazione previsionale programmatica annuale, è adottata dalla giunta regionale e trasmessa al consiglio che provvede alla sua approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine la relazione previsionale s'intende approvata.

2. Il bilancio di esercizio dell'azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate sono trasmessi dall'amministratore entro il termine di cui all'art. 5 comma 2, corredati dalla relazione dei sindaci revisori e dei pareri del comitato consultivo, alla giunta regionale che provvede ad inviarlo al consiglio regionale per la sua approvazione entro trenta giorni dal suo ricevimento; il consiglio regionale provvede all'approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 83 del 1995

1. L'art. 12 della legge regionale n. 83 del 1995, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Comitato consultivo dell'azienda*). — 1. Il comitato consultivo dell'azienda coordina le politiche aziendali con quelle delle istituzioni operanti sul territorio nel cui ambito ricade l'azienda.

2. Il comitato consultivo è composto da sei membri nominati dal consiglio regionale: tre membri sono nominati con voto limitato e tre previa designazione rispettivamente del comune di Grosseto, della provincia di Grosseto e dell'Ente Parco della Maremma, i membri del comitato restano normalmente in carica per il periodo corrispondente al mandato degli organi che li hanno nominati.

3. La presidenza del comitato consultivo è affidata dal consiglio regionale. Il presidente convoca il comitato consultivo e ne stabilisce l'ordine del giorno in conformità alla richieste di parere da parte dell'amministratore.

4. Il comitato delibera validamente sui pareri allo stesso richiesti con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 83 del 1995

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 83 del 1995, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Attribuzioni del comitato consultivo*). — 1. L'amministratore richiede il parere obbligatorio del comitato consultivo sulle seguenti materie:

a) relazione previsionale programmatica;

b) bilancio;

e) alienazioni e acquisizioni di patrimonio;

d) costituzioni e partecipazioni societarie;

e) dotazione organica e piani occupazionali;

f) iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli delle aziende operanti nel Parco della Maremma.

2. I pareri del comitato sono obbligatori ma non vincolanti per l'amministratore.

3. L'amministratore provvede a richiedere al comitato consultivo pareri in merito alle materie indicate al precedente comma ed il comitato provvede al loro rilascio entro il termine di trenta giorni dalla loro richiesta, trascorso il quale l'amministratore ha facoltà di procedere in loro assenza.

4. Nei casi in cui l'amministratore assuma decisioni non conformi ai pareri espressi dal comitato, lo stesso amministratore deve darne motivata comunicazione al presidente del comitato e alla giunta regionale, che provvede ad informarne il consiglio regionale. In concomitanza con l'invio da parte dell'amministratore del bilancio di esercizio dell'azienda, il comitato consultivo trasmette alla giunta regionale una relazione sui rapporti tra pareri espressi dal comitato e decisioni assunte dall'amministratore. La giunta regionale inserisce la relazione tra la documentazione di cui all'art. 11, comma 2, da inviare al consiglio regionale.».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 dicembre 2001

MARTINI

02R0286

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 15.

Modifica alla legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 «Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio», già modificata con legge regionale 15 dicembre 2000, n. 27.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 25 luglio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, modificato dall'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 27, è sostituito dal seguente:

«4. Le vendite di fine stagione ovvero saldi devono essere effettuate annualmente in due periodi diversi:

a) dal 15 gennaio al 15 febbraio successivo;

b) dal 15 luglio al 15 settembre successivo».

Art. 2.

1. La lettera e) del comma 1, dell'art. 19 della legge regionale n. 24/1999 è soppressa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 24 luglio 2001

FITTO

02R0158

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 16.

Integrazione all'art. 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 «Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 25 luglio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione di area protetta

Dopo la lettera A7 - fascia costiera - territorio di Polignano a valle della s.s. 16 - del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è aggiunta la seguente lettera A8:

«A8 Lama Belvedere - Territorio di Monopoli».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 24 luglio 2001

FITTO

02R0159

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 17.

Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere).

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 25 luglio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11, istituisce il servizio turistico denominato «Bed & Breakfast» e ne disciplina l'attività.

Art. 2.

Definizione dell'attività di Bed e Breakfast

1. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

Art. 3.

Esercizio dell'attività di Bed & Breakfast

1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.

2. Il servizio deve comprendere:

- a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;
- b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
- c) l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'unità abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l'attività è esercitata o di residenza nel comune in cui è svolta l'attività purché l'unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.

4. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per l'uso abitativo dal regolamento edilizio comunale. Qualora l'attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.

Art. 4.

Adempimenti amministrativi

1. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prescritta dall'art. 5 della legge n. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale n. 11/1999.

2. Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e deve contenere:

- a) generalità del richiedente;
- b) ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività;
- c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- d) periodi di esercizio dell'attività;
- e) prezzi minimi e massimi;
- f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4.

3. Il comune istituisce un albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti.

4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica.

5. Il comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna l'albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla provincia e all'azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

Art. 5.

Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei «Bed & Breakfast» in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'albo.

2. Il marchio è trasmesso ai comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all'esterno delle unità abitative adibite all'esercizio dell'attività.

Art. 6.

Sanzioni

1. La promozione dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell'iscrizione all'albo, comporta una sanzione, elevata dai comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all'art. 5, la sanzione è raddoppiata.

3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli comunicati, ovvero in misura maggiore a quanto consentito, comporta la sanzione, elevata dai comuni, da lire 200 mila lire a 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In caso di recidiva l'operatore è cancellato per un anno dall'albo di cui all'art. 4, comma 3.

4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalità comporta la sanzione, elevata dai comuni, da lire 500 mila lire a 2 milioni.

5. Il titolare che pratica prezzi difforni da quelli comunicati al comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima, elevata dai comuni, di lire 1 milione e massima di lire 3 milioni.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della legge regionale n. 11/1999.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 24 luglio 2001

FITTO

02R0160

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 1.

Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (Foggia).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 52 del 4 aprile 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 1692 dell'11 dicembre 2000, con la quale la giunta regionale ha approvato il regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (Foggia).

Vista la decisione protocollo n. 2072, verbale n. 14, seduta del 18 dicembre 2000 della commissione di controllo che ha rilevato che a termini dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il controllo di legittimità sugli atti della Regione si esercita esclusivamente sui regolamenti e inoltre che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, prevede che i regolamenti stessi debbano essere emanati dal presidente della giunta e conseguentemente che l'atto soggetto a controllo preventivo può essere solo il decreto emanato dal presidente della giunta.

Vista la successiva deliberazione di chiarimenti n. 123 del 20 febbraio 2001, con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (Foggia).

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di «Umbra»

Art. 1.

La fida per la raccolta della legna secca giacente sul suolo nell'ambito della foresta demaniale regionale Umbra, viene rilasciata, a domanda, dall'ufficio amministrazione foreste demaniali del Gargano, previo pagamento di un canone di concessione.

La fida ha validità mensile e decorre dal primo all'ultimo giorno di ciascun mese, a prescindere dalla data di concessione, e per la sola ed esclusiva località indicata e precisata sulla medesima.

La fida non viene concessa nei mesi di luglio e agosto.

Art. 2.

È facoltà dell'amministrazione stabilire per ciascun anno e per ciascuna località il numero massimo delle fide nonché i criteri per l'assegnazione delle medesime.

A coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che comunque siano titolari di un trattamento pensionistico, la fida potrà essere rilasciata per un solo mese all'anno con l'esclusivo scopo di soddisfare il fabbisogno di legna connesso alle esigenze familiari.

Art. 3.

La raccolta della legna può essere effettuata tutti i giorni del mese con l'esclusione del sabato e della domenica e degli altri eventualmente specificati sulla fida, dalle ore 8 alle ore 14.

È consentito un solo carico giornaliero.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra, comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di sei mesi.

Art. 4.

Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto viene indicato dal beneficiario e specificamente autorizzato a tale scopo dall'ufficio amministrazione.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato a circolare esclusivamente sulle strade aziendali indicate sulla fida e per il periodo di validità della stessa.

L'uso di altro veicolo, non tempestivamente denunciato all'amministrazione, comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di tre mesi.

Art. 5.

Il carico, in conformità a quanto previsto dal codice della strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia.

La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle sanzioni previste dal codice citato, comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di sei mesi.

Art. 6.

Il materiale che può essere oggetto di raccolta è costituito dalla legna secca o seccaginosa naturalmente presente sul suolo per schianti o rotture provocate dagli agenti atmosferici, di diametro non superiore a venti centimetri e di qualsiasi lunghezza.

Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito il depezzamento del materiale lungo. A tale scopo è autorizzato l'uso di comuni roncole e di accette leggere con lama tagliente della lunghezza massima pari a otto centimetri, ovvero seghe manuali ad arco della lunghezza massima pari a cinquantatré centimetri.

Art. 7.

La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinarsi, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo.

È consentito l'uso di risine leggere che dovranno comunque essere disinstallate a fine giornata.

Art. 8.

Il transito del veicolo autorizzato al trasporto della legna raccolta, deve avvenire esclusivamente lungo le strade indicate sulla fida, evitando ogni danno al fondo stradale e al soprassuolo.

È fatto obbligo al fidatario, solidalmente con gli altri eventualmente fidati nella medesima zona e che percorrono la stessa strada, qualora ritenuto necessario dall'amministrazione, ripristinare lo stato del fondo stradale compromesso dal ripetuto transito.

La mancata osservanza di tale richiesta comporta la cessazione in via definitiva del rapporto fidatario.

Art. 9.

È fatto tassativo divieto di recare al seguito e utilizzare motoseghe di qualsiasi tipo, accette, asce e altri utensili da taglio diversi da quelli consentiti di cui all'art. 6.

È fatto divieto di introdurre nel complesso demanale cani.

È fatto divieto di abbattere piante in piedi, ancorchè secche o secchinose, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo il suolo e il soprassuolo.

È fatto divieto di raccogliere piante o parti di piante, schiantate e regolarmente martellate.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle conseguenze di legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di tre anni.

È fatta sempre salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella provincia di Foggia.

Art. 10.

Qualora il fidatario, durante l'esercizio della fida, assuma comportamenti che integrino un reato, il rapporto fiduciario cessa in maniera definitiva ed irrevocabile.

Parimenti non saranno rilasciate concessioni per la raccolta di legna secca a coloro i quali si siano resi responsabili, nel quinquennio precedente alla data della domanda, di illeciti amministrativi connessi alla proprietà forestale o alla tutela dell'ambiente.

Art. 11.

L'amministrazione forestale, a proprio insindacabile giudizio, per esigenze di tutela della flora e della fauna, si riserva la facoltà di non rilasciare alcuna concessione ovvero di revocare senza alcun preavviso quelle eventualmente già rilasciate senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del fidatario.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 20 marzo 2001

FITTO

02R0181

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 2.

Art. 23 legge regionale 4 agosto 1999, n. 24. Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 52 del 4 aprile 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1677 dell'11 dicembre 2000 con la quale la giunta regionale ha approvato il regolamento sulle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24.

Vista la decisione protocollo n. 2071, verbale n. 12 seduta del 18 dicembre 2000 della commissione di controllo che ha rilevato che «a termini dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il controllo di legittimità sugli atti della Regione si esercita esclusivamente sui regolamenti e inoltre che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, prevede che i regolamenti stessi debbano essere emanati dal presidente della giunta e conseguentemente che l'atto soggetto a controllo preventivo può essere solo il decreto emanato dal presidente della giunta».

Vista la successiva deliberazione di chiarimenti n. 85 del 13 febbraio 2001, con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento sulle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24.

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, la Regione favorisce la costituzione di centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di stimolare:

- a) la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva;
- b) il miglioramento dei sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;
- c) l'elevazione del livello tecnologico;
- d) la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese.

Art. 2.

Costituzione dei centri di assistenza tecnica

1. I centri sono promossi, anche in forma consortile, dai seguenti soggetti:

- a) le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti nel C.N.E.L.;
- b) le camere di commercio, anche attraverso la loro unione regionale.

2. Le associazioni di categoria, di cui al precedente comma 1, che intendono chiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza tecnica devono essere costituite ed operanti nella Regione Puglia con adeguate strutture organizzative e sedi operative decentrate sul territorio.

3. Possono far parte dei centri di assistenza tecnica anche:

- a) gli enti e le società di formazione professionale;
- b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
- c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;
- d) altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;
- e) gli istituti di credito e le società finanziarie.

Art. 3.

Attività dei centri di assistenza tecnica

1. Ai fini dell'autorizzazione regionale di cui al successivo art. 6, i centri svolgono le seguenti attività, a parità di condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria:

- a) assistenza tecnica;
- b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- c) consulenza e assistenza in materia di gestione economica e finanziaria e per l'accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
- d) consulenza ed assistenza in materia di adempimenti e procedimenti amministrativi previsti a carico delle imprese per lo svolgimento delle attività commerciali, al fine di concorrere alla trasparenza e semplificazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera n) della legge

n. 24/1999, nonché alla facilitazione del rapporto tra amministrazioni ed imprese, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998;

e) sicurezza e tutela dei consumatori;

f) tutela ambientale;

g) igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto;

h) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, basate sui criteri e modalità di cui alla normativa UNI-EN ISO 9000, tradotti in linee-guida per gli esercizi commerciali, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato;

i) formazione e consulenza in materia di commercio elettronico.

2. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lettera c), della legge n. 24/1999, sono considerate prioritarie le attività di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese di cui alle lettere a), b), c), d), g) e i), del precedente comma 1.

3. Le amministrazioni pubbliche possono, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, avvalersi dei centri di assistenza tecnica per facilitare il rapporto tra le stesse e le imprese.

Art. 4.

Struttura dei centri di assistenza tecnica

1. I centri, come richiesto dal precedente art. 2, comma 3, devono comprovare l'esistenza di una pluralità di strutture operative ad essi riconducibili, operanti nel territorio di almeno tre province.

2. Per il potenziamento della propria attività, i centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti.

Art. 5.

Requisiti della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività del centro di assistenza, da presentarsi all'assessorato al commercio, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto nel quale deve essere previsto lo svolgimento a favore delle imprese delle attività indicate al precedente art. 3;

c) relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività del centro di assistenza si propone di realizzare;

d) una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio e con la presenza di almeno tre sportelli operativi nel territorio di almeno tre province;

e) la dichiarazione che, rispetto ai rappresentanti legali dei soggetti che costituiscono o partecipano al centro di assistenza, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa «antimafia» (legge 31 maggio 1975, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni);

2. Nell'istanza da presentare alla Regione deve inoltre risultare che:

a) la sede legale del centro sia localizzata in territorio regionale;

b) lo statuto preveda espressamente l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del centro.

Art. 6.

Autorizzazione regionale

1. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati all'esercizio delle attività previste nel loro statuto dalla giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal competente servizio dell'assessorato regionale al commercio.

2. L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende accolta.

3. I centri autorizzati ai sensi della presente deliberazione, nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali, indicheranno la qualità di «Centro di assistenza tecnica», nonché gli estremi del relativo provvedimento regionale di autorizzazione.

Art. 7.

Relazione sull'attività svolta da parte dei centri di assistenza tecnica

1. Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno i centri di assistenza tecnica presentano all'assessorato regionale al commercio, rispettivamente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di attività previsto per l'anno successivo.

Art. 8.

Finanziamento delle attività

1. La Regione può sostenere l'attività dei centri autorizzati privilegiando quelli che svolgono assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali nelle attività prioritarie indicate all'art. 3, comma 2. Il finanziamento ai programmi di attività dei centri può essere concesso sulla base degli strumenti e delle procedure previste dalla normativa regionale, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 24/1999 relativamente alla deliberazione CIPE del 5 agosto 1998.

2. Alla spesa si farà fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie che saranno recate annualmente dal bilancio regionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 20 marzo 2001

FITTO

02R0182

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651772/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 6 0 1 *

€ 1,60